

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
 accompagnante il progetto di riforma di vari articoli
 della Legge tributaria dell'11 aprile 1950

(del 26 febbraio 1964)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il 23 ottobre 1962 questo onorando Gran Consiglio votava una modifica della legge tributaria, imperniata sui cosiddetti « articoli di sgravio »: 19, 28, 30 e 32. Con tale misura veniva soddisfatta un'aspettativa alquanto sentita dal contribuente: prova ne sia l'elevato numero di mozioni e iniziative parlamentari riferentisi alle citate norme. Il testo dell'11 aprile 1950 rimaneva però invariato nella sua impostazione generale, adattandosi unicamente in alcuni suoi punti di più immediato rilievo finanziario alle mutate esigenze del costo della vita.

La presente riforma è di ben altra portata. Dopo sei periodi biennali di applicazione non potevano mancare di manifestarsi nel nostro diritto fiscale delle necessità di completazione e di perfezionamento, suggerite sia dall'esperienza amministrativa sia dalla prassi giurisprudenziale. A ciò si aggiunga il costante progredire della materia trattata, « viva » quant'altre mai e forse più di ogni altra sensibile all'evoluzione del Paese; quindi sempre aperta ai bisogni di aggiornamento.

Come già ebbimo occasione di dire nel messaggio 8 maggio 1962 (Finanze 1056), la legge dell'11 aprile 1950 ha risolto soprattutto i problemi di carattere fondamentale, quelli di vera e propria struttura, segnando in tal modo un netto distacco dall'ordinamento tributario precedente. Quattordici anni fa sarebbe stata presunzione ritenere di aver compiuto un'opera non più suscettibile di migliorie, capace cioè di trovare in se stessa — senza appello a modifiche — le risorse per adeguarsi agli sviluppi futuri. Oggi costituirebbe d'altra parte grave negligenza rifiutare, o anche solo rinviare, il lavoro di ammodernamento, indispensabile per i motivi testè enunciati.

Avvertiamo subito che con la revisione qui sottoposta al vostro esame — e valida a decorrere dal 1. gennaio 1965 — si attua appena la prima parte di quella che definiremo una vasta riforma della legge tributaria. La seconda parte verrà affrontata avendo di mira la sua entrata in vigore all'inizio del 1967. Per questa ulteriore fase già sono delineati i punti da svolgere; il loro studio trarrà comunque profitto dalle discussioni che si avranno attorno all'oggetto di questo messaggio.

Il Consiglio di Stato avrebbe desiderato — riallacciandosi alla revisione dell'ottobre 1962, e in un certo senso portandola alla sua naturale conclusione — occuparsi fin dalla prima fase (gennaio 1965) di uno dei punti chiave del testo di legge: l'articolo 31 concernente le aliquote per il reddito delle persone fisiche.

Spendere troppe parole su tale argomento, dopo il gran discorrere che se ne è fatto negli ambienti economici (tanto imprenditoriali quanto sindacali), nella stampa, e nella stessa opinione pubblica ci sembra fatica vana. Alle orecchie di ogni cittadino — sia pure del più laico in questioni di fisco — dev'essere giunta l'espressione « progressione a freddo », con tutto l'ammennicolo di considerazioni,

la più parte giuste, che le tengono abitualmente compagnia. La recente votazione sulla proroga dell'ordinamento finanziario della Confederazione ha fornito al riguardo ampio pretesto.

Se nonostante le sue primitive intenzioni l'Esecutivo cantonale ha deciso di proporvi un rinvio al 1967 di questo importantissimo aspetto della vasta riforma in via di compimento, ciò non è sicuramente dovuto a motivi di carattere marginale.

Il gruppo di persone che si è assunto il compito di studiare la revisione della legge ha iniziato i propri lavori lo scorso mese di maggio. Fin da principio sono balzati in evidenza, come d'altronde era prevedibile, due dati fondamentali del problema che ci si accingeva a risolvere: quello tecnico, e quello che con comoda sintesi si usa definire « di politica fiscale ». Nel primo venivano convogliate tutte le esigenze — ormai non più procrastinabili — di una « limatura » del testo, per la quale l'esperienza di tassazione e i rilievi della giurisprudenza offrivano spunti a non più finire. Nel secondo trovava sede l'opportunità di porre le norme « quantitative » in armonia con i nuovi valori venutisi affermando anche nell'economia del nostro Cantone.

Mentre per le modifiche tecniche si poteva entrare subito nel vivo delle questioni, per quelle spiccatamente finanziarie (e in modo speciale per l'art. 31) era giocoforza procurarsi anzitutto determinati elementi di calcolo sui quali fondare in seguito delle proposte attendibili. Si dava perciò incarico all'Ufficio cantonale di statistica di procedere, come primo passo, ad un rilievo comparativo tra i due bienni fiscali 1957/58 (nono periodo) e 1961/62 (undicesimo). La « Stichprobe » avveniva su quattromila tassazioni: cresciute in giudicato in entrambi i periodi, e ripartite — per ognuno dei quattro uffici circondariali (con numero diverso a seconda del ruolo di contribuenti iscritti) — in tutti i rami di attività lucrativa. Ne derivavano indicazioni assai significative. Naturalmente il tempo occorrente non era stato breve e si creava di conseguenza una sfasatura con l'altra direttrice di marcia: quella tecnica, la quale — se anche non immune da difficoltà — proseguiva con maggior speditezza.

Il rilievo dell'Ufficio di statistica non era che il prologo di momenti ancor più impegnativi: stesura di grafici sull'attuale scala; traduzione dei grafici in percentuali; valutazione di un diverso numero di indici, minore di quello vigente; nuova ripartizione delle quote-limite d'imponibile, cioè delle quote che determinano il passaggio da un indice all'altro; raffronto continuo con le tabelle di stratificazione dei redditi sin qui a disposizione; apprezzamento di soluzioni adottate in Cantoni confederati a noi vicini per condizioni economiche; ecc. Oltre a ciò l'obbligo di allestire una gamma di varianti che permettesse al Gran Consiglio di decidere con cognizione di causa.

In misura più accentuata rispetto alle modifiche votate nel luglio 1961 e nell'ottobre 1962, questa prima fase dell'ampia riforma che si andava preparando era anche costretta a tenere nella debita considerazione le esigenze del tradizionale iter legislativo e amministrativo: redazione del progetto, sua discussione in Consiglio di Stato, dibattiti in Commissione e in aula, adattamenti nei formulari e nelle istruzioni ai contribuenti (per tali ultime mansioni, con la preoccupazione di provvedervi qualche mese prima dell'inizio del periodo di tassazione sul quale la revisione avrebbe inciso). Quando l'incombere di detto iter mise fine allo studio della prima fase, le mutazioni di carattere tecnico — salvo beninteso quelle che nel « triage » iniziale venne deciso di differire a un secondo momento — erano pronte per la messa in pratica. Di quelle finanziarie era esaurita la discussione circa l'imposizione della sostanza (rivalutazione delle relative deduzioni, ritorno al valore di stima ufficiale, ecc.).

Sull'art. 31 e sui problemi ad esso collegati (deduzioni dal reddito) si era invece solo in grado di proporre soluzioni appena abbozzate. Simile risultato non avrebbe soddisfatto per qualsiasi punto della legge si fosse preteso di applicarlo:

ancor meno era da ritenersi sostenibile nei confronti di un problema di tanta importanza.

D'altronde non sarebbe stato giusto lasciar cadere, con il rinvio puro e semplice di ogni modifica, il lavoro già portato a compimento in altri settori.

Ci si dovette quindi arrendere — nella revisione delle aliquote — alla tirannia del fattore tempo : cosa del resto non nuova in tale campo. Basti ricordare l'impegno particolarmente gravoso e prolungato causato dal medesimo oggetto alla Commissione speciale nominata per l'esame del progetto di nuova legge tributaria; tanto che si dovette allora giungere alla costituzione di un'apposita sotto-commissione (proposta Janner, nella seduta del 27 ottobre 1948 a Bellinzona).

A questo primo motivo di rinvio era venuto nel frattempo aggiungendosene un altro, ancor più valido. E' intenzione dell'Autorità di introdurre anche nel Ticino la cosiddetta « tassazione annuale », cioè il sistema per cui l'imposta di un determinato anno è dovuta sulla base del reddito conseguito dal contribuente nell'anno medesimo, e calcolata nell'anno seguente; ad es. imposta 1964 pagata su quanto si è guadagnato nel 1964 : accertamento all'inizio del 1965. Con tale procedimento si applica l'autentico « postnumerando », e non è più necessario eseguire la media del biennio come invece avviene attualmente. E' un metodo progredito di tecnica fiscale, al quale si attiene in Svizzera — per il momento — il solo Cantone di Basilea-Città (legge tributaria, § 52). (Altri Cantoni come ad es. Zurigo [legge, § 56] e Soletta [legge, § 50] applicano sì una tassazione annuale, però con il computo « praenumerando »).

Un simile passo verrebbe comunque compiuto da noi unicamente quando la Amministrazione cantonale delle contribuzioni si riterrà sufficientemente attrezzata per affrontarlo. Ad ogni buon conto è pacifico che una delle premesse sarebbe quella di cominciare a rendere più spedito l'accertamento eliminando il calcolo separato delle varie deduzioni : iniziale, per famiglia, per figli. La prima di esse costituisce, a ben riflettervi, un'emanazione della stessa scala di aliquote, in quanto ne fruiscono tutti i soggetti d'imposta : il suo assorbimento non dovrebbe quindi dar luogo a particolari difficoltà. Per le altre la soluzione — sulla quale intende avviarsi l'Autorità — potrebbe consistere nello stabilire più scale di aliquote, differenziate a seconda della posizione di stato civile del contribuente e degli obblighi di mantenimento ai quali egli deve far fronte. Qualcosa del genere si fa del resto già oggigiorno per i lavoratori stranieri assoggettati all'imposizione alla fonte (cfr. le tabelle di aliquote allestite dall'Amministrazione cantonale delle contribuzioni in applicazione dell'art. 7 del decreto esecutivo 11 dicembre 1962).

La soluzione delineata avrebbe poi il pregio di rendere più attendibili — e vorremmo dire più genuine — le scale di aliquote. Attualmente quando si dice che in base all'art. 31 ad un imponibile di tot franchi corrisponde un'aliquota dell' $x\%$ è indispensabile non dimenticare come tra l'imponibile in questione e il lordo percepito dal contribuente corra un forte divario — dovuto soprattutto all'incidenza delle deduzioni — che falsi ogni giudizio circa la vera portata dell'onere. Inserendo il gioco delle deduzioni all'interno delle scale differenziate di aliquote il divario accennato si ridurrebbe assai, e il raffronto quantum d'imponibile/aliquota applicabile riacquisterebbe in gran parte il suo significato. Il discorso vale in special modo per i redditi derivanti da attività lucrativa dipendente, cioè proprio per quelli che maggiormente risentono dell'appesantimento dei tassi intervenuto quale conseguenza della perdita di potere d'acquisto della moneta.

Va da sé che se il tempo a disposizione era già stato considerato insufficiente per sottoporre al Gran Consiglio un lavoro serio e approfondito di modifica dell'art. 31 a scala unica, l'insufficienza si tramutava addirittura in mancanza assoluta dovendo affrontare il compito cui si è accennato : abolire le singole deduzioni, preparare più scale differenziate di aliquote, ognuna delle quali richiede un'elaborazione tecnica ben altrimenti complessa. Il Consiglio di Stato reputa che rin-

viando l'entrata in vigore di questa sostanziosa revisione al 1. gennaio 1967 l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni — alla quale incombe l'onere di effettuare i calcoli — la Commissione speciale e il Gran Consiglio nel suo complesso, nonchè lo stesso Esecutivo, siano posti in condizione di svolgere detta mansione con l'attenzione che essa merita. Tra l'altro nel corso del 1965 sarà possibile utilizzare l'ordinatore elettronico ai fini di una nuova statistica tributaria generale, che abbia per oggetto il biennio di tassazione 1963/64: quindi i redditi conseguiti negli anni 1961/62 e la sostanza posseduta al 1. gennaio 1963. Le caratteristiche della macchina permetteranno di eseguire rilievi più ampi e precisi di quelli effettuati in occasione della statistica 1958.

Da ultimo il rinvio al 1967 del problema delle aliquote consentirebbe di sfruttare, per l'efficienza del lavoro, una circostanza che si presenterà proprio in questo intervallo. Bisogna notare che il 1964 è un anno tutto particolare, perchè compaiono in bilancio delle nuove voci di spesa, non indifferenti per l'erario: cassa malati, aiuto alla maternità e infanzia, sovvenzionamento degli ospedali. Insistendo per la modifica con decorrenza 1965 i calcoli avrebbero dovuto concludersi in un momento (fine del 1963) nel quale non si sarebbe ancora potuto conoscere il risultato preciso di tali oneri; rimandando al 1967 si sarà invece in grado di commisurare le nuove disposizioni sulle aliquote al ridimensionato fabbisogno dello Stato.

Non possiamo però neppure ignorare che gli effetti dell'inadeguatezza della scala delle aliquote rispetto al costo della vita sono avvertibili già attualmente. Ci è sembrato quindi doveroso adottare subito dei rimedi che migliorassero almeno in parte l'asprezza di tali conseguenze. Questi rimedi assumerebbero il carattere di una soluzione di transizione, valida solo per il biennio 1965/66; un ponte insomma tra la situazione di oggi e quella che si andrà intanto preparando per il 1967 e oltre. A tal fine abbiamo deciso, per gli anni suddetti, di proporre la riduzione del 5% dell'imposta dovuta da tutti i contribuenti persone fisiche, e il raddoppio degli importi della deduzione per famiglia, prevista alla lettera b) dell'art. 30. Con questa seconda misura favoriamo i redditi più modesti e — ovviamente — i contribuenti coniugati. Lo facciamo tanto più volentieri in quanto siamo disposti ad ammettere che il Ticino è uno dei Cantoni nei quali le persone con obblighi di famiglia ricevono un trattamento fiscale tra i meno favorevoli di tutta la Svizzera; intendiamo tener presente questo fattore non solo per la « piccola soluzione » del 1965/66, ma anche, e soprattutto, per quella — di efficacia radicale — del 1967.

Per chiari motivi di sistematica, non si potevano inserire le suddette norme transitorie nell'ambito del disegno di legge in cui si compendia la prima fase della riforma; è stato perciò redatto un separato progetto di decreto legislativo, anche esso allegato al presente messaggio.

La modifica totale dell'art. 31 non esaurisce naturalmente gli argomenti della seconda fase dei lavori di revisione. Degli altri punti che ne formeranno l'oggetto preferiamo far cenno dopo che vi avremo esposto e commentato gli aspetti della riforma 1965.

Questa — salvo l'adeguamento delle disposizioni concernenti la sostanza, e qualche altro problema non di primissimo piano — situa il proprio cardine in mutazioni di carattere tecnico.

Con esse si è voluto stabilire maggior ordine e chiarezza nella legge, colmare lacune alle quali non era più ammissibile ovviare mediante la prassi di tassazione, prendere atto in termini fiscali di fattori economici manifestatisi solo di recente, garantire una migliore interdipendenza con la legge di procedura tributaria (pur essa sottoposta a modifica), perfezionare con dizioni più esatte e complete —

suggerite dall'esperienza — taluni articoli determinanti. Anche alla pura e semplice redazione è stato concesso riguardo, ogniqualvolta si è giudicato utile apportarvi delle varianti. In non pochi degli articoli di contenuto tecnico abbiamo preso a modello il decreto IDN, e siamo convinti di aver fatto con ciò opera saggia. Il Cantone non rinuncia per questo alla benchè minima parte della propria autonomia in materia d'imposte dirette, e la legge tributaria ticinese compie senza dubbio notevoli progressi ispirandosi a norme preparate con grande diligenza, e con l'ausilio — tra l'altro — di un più ampio e variato campo di osservazione. Dal canto suo l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni trarrà sensibilissimi vantaggi da un accentuato coordinamento tra imposta cantonale e imposta difesa nazionale; vantaggi che saranno rilevabili sia nell'ambito della prassi quotidiana di applicazione sia in quello della soluzione di problemi di massima. Alcuni utili suggerimenti, se pure in forma sporadica, ci sono venuti anche dai testi in vigore presso i Cantoni confederati.

I Dipartimenti giustizia e finanze hanno proceduto congiuntamente ad una modifica completa della legge concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare; anche questa revisione dovrebbe entrare in vigore il primo gennaio 1965. Era logico che si approfittasse di tale circostanza per definire in modo più organico, nella stessa legge tributaria, i rapporti tra imposizione ordinaria generale sul reddito e imposizione dei guadagni conseguiti con la transazione di fondi.

Per il commento delle varianti introdotte nei numerosi articoli sui quali verte la prima fase della riforma non abbiamo voluto adottare la presentazione separata di ogni singola disposizione in base alla semplice successione numerica data alle norme dalla sistemática di legge, ma abbiamo preferito raggruppare gli articoli in determinate categorie, seguendo criteri differenziatori di merito. Riteniamo di aver così reso più agevole la valutazione che siete chiamati a dare circa le modifiche proposte.

Teniamo a dichiararvi che questa prima fase della riforma non sarà di alcun pregiudizio ad ogni futura programmazione economica, poichè è soprattutto intesa ad un perfezionamento della legge tributaria nel proprio ambito interno. Il discorso si pone in termini diversi per la seconda fase, nella quale assumeranno preminenza gli aspetti più marcatamente finanziari del nostro ordinamento tributario. Ciò non deve però dar adito a preoccupazioni: infatti vista la sua possibilità di influire sull'economia del paese la prossima tappa di revisione della legge tributaria sarà studiata in stretto contatto con gli organi responsabili della programmazione avendo cura di sentire altresì l'opinione di tutti gli ambienti economici interessati (imprenditoriali, sindacali, ecc.).

Prima di chiudere la parte introduttiva del presente messaggio vogliamo riferirci a tutti gli atti parlamentari (iniziative, mozioni e interpellanze) ancora pendenti in materia fiscale, e inserirne i relativi argomenti in tutto il complesso della riforma, così di prima come di seconda fase:

- 1) mozione 17.12.51 dell'on. Caroni (modifica art. 23 L.T.): evasa con la prima fase della riforma;
- 2) mozione 24.11.53 dell'on. Caroni e confirmatari (modifica art. 11 L.T.): evasa con la prima fase della riforma;
- 3) mozione 5.4.54 dell'on. Caroni e confirmatari (modifica aliquote: introduzione di un calmiere; abolizione dell'imposta assistenza): resta per ulteriore esame;
- 4) mozione 7.9.59 dell'on. Monetti: evasa nella prima fase della riforma, per quanto concerne l'art. 36 L.T.; non entriamo nel merito per quanto concerne gli art. 69 e 70;
- 5) mozione 23.9.59 dell'on. Bustelli e confirmatari (modifica art. 11 L.P.T.): evasa nella prima fase della riforma, con il riordino di tutta la materia art. 11 L.T./art. 11 L.P.T.;

- 6) mozione 23.9.59 dell'on. Frascina (modifica art. 7 L.T.): evasa nella prima fase della riforma;
- 7) mozione 3.11.59 dell'on. Neuroni (aumento del tasso di ammortamento per gli stabili a carattere industriale): sarà esaminata nella seconda fase della riforma;
- 8) mozione 2.12.59 dell'on. Bottani e confirmatario (modifica art. 18 L.T.): non si è entrati nel merito;
- 9) mozione 28.12.59 dell'on. Staffieri e confirmatario (stima ufficiale dei terreni agricoli): la questione è stata risolta per altre vie nella prima fase della riforma;
- 10) mozione 15.2.60 dell'on. De Giorgi e confirmatari (imposizione emigranti italiani): parzialmente evasa con il D.E. 11.12.62;
- 11) mozione 7.4.60 dell'on. Pellegrini e confirmatari (imposizione mano d'opera estera): evasa con il D. E. 11.12.62 sull'imposizione alla fonte;
- 12) interpellanza 6.2.61 dell'on. Neuroni (agevolazioni alla immigrazione di mano d'opera estera qualificata): interessa solo marginalmente la materia tributaria; e per questo lato può considerarsi evasa all'identico modo della mozione Pellegrini;
- 13) mozione 26.6.61 dell'on. Wyler (agevolazioni fiscali a cooperative edilizie mutualistiche): per la parte che interessa la legge tributaria (il resto attiene al Dipartimento giustizia) potrà formare oggetto di esame nell'ambito della seconda fase della riforma;
- 14) mozione 6.11.61 dell'on. Visani e confirmatari (pubblicazione delle tabelle di imposta): interessa la riforma — in atto — della legge di procedura tributaria;
- 15) mozione 5.11.62 dell'on. Monetti (modifica art. 36 L.T.): evasa nella prima fase della riforma;
- 16) mozione 2.4.63 dell'on. Agostinetti (revisione totale della legge tributaria) ne è in atto l'evasione;
- 17) mozione 2.4.63 dell'on. Rossi-Bertoni e confirmatari (modifica dell'art. 34, cifra 6 L.T. e dell'art. 10 L.T.S.): evasa, per il primo argomento, in questa fase della riforma; l'altro argomento sarà trattato in sede di aggiornamento della L.T.S.;
- 18) mozione 16.4.63 dell'on. Caroni (modifica art. 50 L.T.): evasa nella prima fase della riforma;
- 19) mozione 8.7.63 dell'on. Tamburini (modifica art. 49 L.T.): potrà essere esaminata nell'ambito della seconda fase della riforma.

I. RAPPORTI TRA LA LEGGE TRIBUTARIA
E LA LEGGE CONCERNENTE
L'IMPOSTA SUL MAGGIOR VALORE IMMOBILIARE

Com'è stato riferito nella parte introduttiva i Dipartimenti finanze e giustizia hanno proceduto di comune accordo ad una revisione totale della legge 9 febbraio 1954. Non è questa, per evidenti ragioni, la sede in cui esporre i criteri seguiti nella esecuzione di tale lavoro: a ciò è destinato l'apposito messaggio. Avvertiamo comunque che la riforma del maggior valore ha fornito l'occasione per porre su nuove basi i rapporti tra imposta generale ordinaria sul reddito e imposta speciale sugli utili da vendite immobiliari, e che di conseguenza compete qui di illustrare i riflessi avutisi nella legge tributaria.

Il concetto che ha presieduto al riordino dei citati rapporti è, e permane, il seguente: per i guadagni conseguiti mediante l'alienazione di fondi determinati soggetti — più precisamente le persone fisiche esercitanti a titolo professionale il commercio di immobili; nonché le persone, fisiche o giuridiche, aventi l'obbligo di tenuta di libri contabili e di iscrizione a RC — vanno imposti in misura maggiore degli altri; intendendo per "altri" soprattutto i cosiddetti privati, che vendono occasionalmente dei fondi.

L'onere tributario più elevato si giustifica — nei confronti di coloro che commerciano professionalmente in immobili — con la considerazione che per essi l'utile derivante dalle transazioni di fondi costituisce un fattore costante e predominante (in taluni casi esclusivo) dell'attività lucrativa; non si può quindi pretendere di porlo — proprio agli effetti fiscali, dove acquista particolare rilievo la valutazione economica delle fattispecie trattate — sul medesimo piano dell'utile percepito da colui il quale, in tutta la sua vita, decide magari una sola vendita immobiliare. Nel primo caso si è in presenza di un elemento fondamentale, oltre che ricorrente, nell'accertamento dell'imponibile; nel secondo caso questo elemento ha invece un valore puramente marginale. A coloro poi (società di capitali; singoli imprenditori) che hanno una contabilità, la possibilità di operare ammortamenti offre il vantaggio — non goduto dai privati — di diminuire la quota di utile immobiliare soggetta a tassazione.

Fondare su tali motivi una diversità di trattamento nella determinazione dell'onere fiscale non rappresenta per nulla un arbitrio, poichè si tratta di motivi che rispecchiano sostanziali differenze nelle condizioni e caratteristiche economiche dei contribuenti. Il Tribunale federale ha costantemente approvato questo criterio, che è stato da noi esposto in modo esauriente nella parte conclusiva del messaggio 26 gennaio 1962, concernente una parziale modifica della legge sull'imposta maggior valore (Finanze e Giustizia - 1033; cfr. verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria primavera 1962, pagina 384).

Un'identica discriminazione viene effettuata nell'ambito dell'imposta difesa nazionale, dove si sottopongono a tassazione i guadagni immobiliari conseguiti:

- a) dalle persone fisiche esercitanti professionalmente il commercio di fondi (giurisprudenza del TF, che ha interpretato l'art. 21, cpv. 1, lettera a) DIN);
 - b) dalle ditte individuali con l'obbligo di tenuta di libri contabili (art. 21, cpv. 1, lettera d) DIN);
 - c) dalle società commerciali (art. 49, cpv. 1, lettera a); e art. 50, cpv. 2 DIN);
- mentre per gli altri soggetti detti guadagni vanno esenti.

Non bisogna d'altronde dimenticare che differenze di tassazione esistono già nell'attuale legislazione. Infatti:

- a) la legge tributaria ammette, nell'art. 17, cpv. 2, la ripresa — ai fini dell'imposta generale ordinaria sul reddito — dei guadagni tassati con l'imposta maggior valore, ponendo come criterio discriminante appunto quello della professionalità o non professionalità di tali guadagni;
- b) la legge 9 febbraio 1954 fissa dal canto suo, all'art. 2 bis, un'apposita scala di aliquote — più alte di quelle normali — valide per le sole persone giuridiche indicate alla lettera A) del Titolo quarto della legge tributaria; cioè per le società commerciali.

La soluzione che vi proponiamo non costituisce dunque, in senso assoluto, una novità nel nostro diritto fiscale; nuovi sono se mai i mezzi che abbiamo deciso di adottare per disciplinare la materia oggetto di questo punto del messaggio. Con l'accennata soluzione i guadagni derivanti da transazioni di fondi verrebbero tassati:

- 1) mediante la legge concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare, nei confronti di tutti indistintamente coloro che li conseguono; si tratti di persone

fisiche o giuridiche, ricorra o non ricorra il requisito della professionalità nel commercio di immobili, e quello dell'obbligo di tenere libri contabili. Le aliquote sono inoltre fissate in misura uguale per tutti i contribuenti;

2) mediante la legge tributaria, nei confronti :

2a) dei soggetti fiscali — siano essi persone fisiche o persone giuridiche — con obbligo di avere una contabilità (e di iscriversi a RC);

2b) dei soggetti fiscali (persone fisiche) che, pur non avendo l'obbligo di tenere una contabilità, esercitano il commercio di immobili a titolo professionale.

Resterebbero così esclusi dall'assoggettamento alle due leggi :

a) i privati senza commercio professionale di fondi (tra i quali rientrano in particolare modo i contadini);

b) le piccole aziende che pure non esercitano tale commercio.

In sostanza si avrebbe, nell'ambito della legge tributaria, l'identica disciplina dell'EDN; con in più un'imposta speciale valida per tutti.

La ripresa, nella legge tributaria, dei guadagni immobiliari tassati con il maggior valore avviene :

a) per le persone fisiche che esercitano il commercio professionale di fondi, mediante l'aggiunta di un cpv. 2 all'art. 20; capoverso nel quale — a giusta ragione — i guadagni suddetti sono fiscalmente parificati al « reddito di aziende »;

b) per le ditte individuali aventi l'obbligo di tenere libri contabili, mediante una aggiunta (« ed immobiliari, ... ») inserita nella lettera f) (corrispondente all'attuale lettera d) del rinnovato testo dell'art. 27, che concerne il « reddito proveniente da altre fonti »;

c) per le società commerciali (lettera A) del Titolo quarto della legge), mediante l'aggiunta di un cpv. 2 all'art. 46 (che ha la nuova marginale « utile imponibile »).

In tutti e tre i casi i guadagni immobiliari sono imposti attraverso la legge tributaria nella sola ragione di sei decimi.

Viene abrogato il paragrafo che era stato aggiunto all'art. 47 L.T. dalla riforma del 26 giugno 1962; e cade pure la frase terminale dell'attuale cpv. 2 dell'art. 17 : « ... ed i guadagni non professionali conseguiti nella realizzazione di sostanza immobiliare in quanto già imposti attraverso leggi speciali ». (L'abrogazione, nella legge tributaria, del paragrafo dell'art. 47 porta con sé — come logico corollario — l'abrogazione, nella legge concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare, dell'art. 2 bis, pure introdotto con la riforma del 26.6.62 e riguardante l'aliquota speciale delle società commerciali).

L'Amministrazione cantonale delle contribuzioni era propensa a seguire un'altra via per giungere a migliorare i rapporti tra le due leggi. Ferme restando le premesse che vi abbiamo descritto sopra (e cioè la necessità di differenziare — a seconda dell'attività lucrativa e delle caratteristiche economiche dei contribuenti — l'onere fiscale per i guadagni da vendite di fondi) tale via avrebbe situato nella LIMV anziché nella legge tributaria le norme che dispongono la diversità di trattamento.

Per le persone fisiche che commerciano professionalmente in immobili, nonché per le società di capitali e per le ditte individuali aventi l'obbligo di tenere libri contabili, i guadagni immobiliari sarebbero stati colpiti nella L.T. in misura completa (e non in ragione, ad esempio, di soli sei decimi). Dal canto suo la legge sull'imposta maggior valore avrebbe tassato tutti coloro che conseguono guadagni da transazioni immobiliari, stabilendo però due scale di aliquote :

- a) una prima — normale — valida per chi è imposto unicamente attraverso la LIMV (privati — quindi anche i contadini — senza commercio professionale di fondi; piccole aziende che pure non esercitano tale commercio);
- b) una seconda — più attenuata — valida per coloro i cui guadagni immobiliari sono tassati anche in sede di legge tributaria, cioè i contribuenti con professionalità nel commercio di fondi, o con l'obbligo di avere contabilità.

Il vantaggio di un simile procedimento sarebbe soprattutto consistito nel fatto, che la legge tributaria avrebbe potuto colpire il guadagno immobiliare senza essere costretta a scinderlo da quello di tipo aziendale. Pensiamo qui alle società di capitali, ed anche alle ditte individuali. Per la LIMV — che basa la propria imposizione sull'incremento di valore della proprietà fondiaria — la suddetta scissione può essere operata con relativa facilità poichè la determinazione dell'imponibile ha come fondamento elementi di rapida valutazione (valore della contrattazione; valore ufficiale di stima, rispettivamente prezzo di acquisto). Per la L.T. invece — che basa la propria imposizione sull'utile netto — la stessa scissione può presentare in certi casi qualche difficoltà, ed è comunque meno agevole da eseguire che nell'ambito della LIMV. Ad esempio talune voci delle « spese generali » potrebbero benissimo riferirsi al conseguimento tanto di un utile immobiliare quanto di uno aziendale.

Il Dipartimento di giustizia, che di comune accordo con quello delle finanze ha proceduto ad una totale revisione della legge concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare, ha fatto presente un ostacolo di natura organizzativa che a suo parere sorgerebbe nell'applicazione della soluzione prospettata dall'Amministrazione cantonale delle contribuzioni. E' fuori dubbio che seguendo questa via spetterebbe agli Uffici dei registri stabilire chi, in concreto, possiede la qualifica di persona che commercia professionalmente in immobili. Ora secondo il citato Dipartimento tali uffici non sarebbero in grado di svolgere questo compito: sia perchè esso impone di seguire l'evolversi dell'attività lucrativa dei singoli soggetti (ed è una mansione specifica degli Uffici circondariali di tassazione, che hanno — mediante gli incarti fiscali dei periodi susseguentisi — il controllo di simile evoluzione) sia perchè la carenza di personale qualificato, già oggi lamentata, si farebbe maggiormente sentire.

Di fronte alle suddette obiezioni si decise di adottare — per ora — la soluzione contenuta nell'annesso disegno di legge. Questa soluzione rappresenta pur sempre un passo innanzi rispetto alla legislazione vigente.

In primo luogo essa è più chiara: oggi in entrambi i testi interessati sono contenute differenziazioni per l'imposizione dei guadagni immobiliari: nella legge tributaria al cpv. 2 dell'art. 17 e al paragrafo dell'art. 47; nella LIMV all'art. 2 bis. Con il nostro progetto tali differenziazioni — delle quali vi abbiamo dimostrato la fondatezza — riguardano una sola delle due leggi: quella tributaria; nell'altra la qualifica dei soggetti d'imposta non sarà più causata di varianti nella procedura di tassazione, e l'aliquota verrà calcolata in modo uniforme per tutti.

Notisi poi che a garantire una maggiore chiarezza concorrerà anche l'identità del metodo seguito. Attualmente, infatti, per le persone fisiche che esercitano professionalmente il commercio di immobili si applica — nella L.T. — una ripesa d'imponibile, con parità però di aliquote nei confronti degli altri contribuenti; mentre per le società commerciali vi è, in tema di profitti da transazioni di fondi, l'assoggettamento ad un'unica legge — la LIMV — ma con applicazione di aliquote diverse da quelle normali. Il progetto adotta invece per tutte le ipotesi il medesimo sistema: assoggettamento ad entrambe le leggi (parziale in quella tributaria), con applicazione — nei due testi — delle aliquote valide per qualsiasi altro contribuente.

In secondo luogo essa è tecnicamente più progredita: pensiamo alla parificazione (esplicitamente dichiarata nella legge e non lasciata alla sola prassi) del

guadagno da commercio professionale di immobili al reddito di aziende, con la completazione dell'art. 20; all'identità di disciplina — sempre per i profitti da compravendita di fondi — che interviene fra ditte individuali e società commerciali, sulla base del comune obbligo di tenere libri contabili.

L'imposizione, attraverso la legge tributaria, dei guadagni immobiliari nella sola ragione di sei decimi impedirà un carico fiscale globale eccessivo, tanto più se si considera che questo 60 % si riferisce al guadagno lordo, sul quale influiranno necessariamente determinate deduzioni (spese notarili, tasse di trapasso a RF, ecc.). Anche nei casi di società di capitali il riverbero di onere sull'azionista non deve destare preoccupazioni; esso avviene già con l'attuale legislazione, nei confronti di ogni tipo di utile realizzato; la riforma proposta non darà luogo a sproporzioni in questo meccanismo di duplice imposizione economica. Aliquote complessive assai elevate risulterebbero se mai da guadagni immobiliari pure molto elevati conseguiti in brevissimo tempo (è prevista — nella nuova LIMV — l'introduzione della cosiddetta « doppia progressione » nella scala dei tassi: progressione quo alla durata della proprietà, e progressione quo all'ammontare del guadagno); ma l'elemento speculativo sarebbe allora palese nel profitto percepito dalla società, e si giustificherebbe, di conseguenza, il forte carico fiscale.

II. ARTICOLI DI PRETTO CONTENUTO TECNICO

Come abbiamo avvertito nell'introduzione del messaggio è nell'ambito delle norme essenzialmente tecniche che agisce in più ampia misura la prima parte della riforma, quella cioè che è nostra intenzione di far entrare in vigore con il 1. gennaio 1965.

Per l'esame dei relativi temi abbiamo deciso di scinderli in quattro categorie, che passiamo ad esporvi.

1. *Tassazioni intermedie e problemi ad esse collegati*

Non a caso diamo la precedenza a questo punto; è infatti fuori dubbio che proprio qui si manifesta in modo più impellente la necessità di migliorare e riordinare il sistema fiscale ticinese. Notisi che se tale necessità appare già giustificata per porre rimedio alle imprecisioni e lacune rilevate nel primo decennio di applicazione della legge, essa acquista poi un rilievo tutto particolare considerando l'importanza tanto dell'argomento principale (tassazioni intermedie in sé) quanto degli altri che ad esso strettamente si ricollegano (periodi di tassazione e di computo; imposte speciali annuali).

Le imperfezioni dell'attuale ordinamento sono in parte comuni a tutti e tre gli argomenti accennati, in parte peculiari a ciascuno di essi.

Per le tassazioni intermedie l'inconveniente che subito risalta è quello di vedere ripartita la materia, che è tipicamente di merito, tra le leggi tributaria e di procedura tributaria. Su otto motivi d'intermedia sei sono infatti elencati nel testo dell'aprile 1950 (assenza definitiva di attività; collocamento in pensione; dissesto constatato giudizialmente; avvenimenti naturali straordinari; divorzio e separazione decretata dal giudice; morte del contribuente), mentre degli altri due (compravendita di immobili; modificazioni nello stato civile) si occupa il testo del novembre 1953. Si aggiunga la disparità di disciplina che vige a proposito di una delle caratteristiche fondamentali delle intermedie: vale a dire la loro esecuzione d'ufficio, oppure su richiesta del contribuente.

Oggi alcuni dei presupposti materiali diventano efficaci solo se l'Autorità fiscale riceve una domanda in tal senso, mentre per altri — più precisamente per

quelli previsti agli articoli 12 e 14 — detta Autorità è obbligata a modificare la tassazione anche in assenza di un agire degli interessati (cosiddette «intermedie automatiche»): questa differenza è priva di fondamento, e può portare a conseguenze ingiuste nei confronti del soggetto d'imposta. Come è stato esattamente rilevato dall'istanza giudiziaria fiscale la nostra legge è inoltre silente per il caso in cui la fattispecie che dà origine all'intermedia si manifesti durante il periodo di computo.

Per la definizione dei periodi di tassazione e di computo si ripete il difetto del frazionamento tra le due leggi (di merito e di procedura). Ciò comporta la inammissibile scissione di concetti che debbono invece ricevere una stesura quanto mai unitaria, data la loro essenziale funzione nella prassi di accertamento.

L'insufficiente chiarezza proviene anche dal fatto che certi particolari sono trattati in entrambi i testi, dando così luogo a inopportune ripetizioni.

Per le imposte speciali annuali, infine, si lamentano lacune nella legge, che non ha inserito in modo compiuto questo capitolo nell'ambito degli articoli riguardanti le «intermedie» e i surriferiti periodi di computo e di tassazione.

Nell'introduzione del messaggio si è fatto cenno ad un accostamento — operato nella prima parte della riforma — alle disposizioni dell'imposta difesa nazionale, e si sono espone le ragioni di questa decisione. Avvertiamo che tale accostamento avviene in misura preponderante proprio nel campo delle tassazioni intermedie e dei problemi ad esse collegati: il motivo è che le norme dell'IDN sono qui particolarmente chiare e complete, ed è pertanto sembrato cosa saggia prenderle come modello.

Prima di iniziare l'esposizione particolareggiata dei singoli articoli formuliamo un'osservazione attinente alla sistematica. Questo specifico punto della modifica ha richiesto — per varie ragioni (trasferimento di disposizioni dalla legge di procedura alla LT; necessità di un lavoro esauriente e preciso) — un'elaborazione più estesa di quella odierna. Se si fosse rifatta completamente la legge è ovvio che sarebbe stata mutata del tutto anche la numerazione degli articoli; mancando la suddetta premessa altro non rimaneva da fare se non inserire le norme aggiunte quali corollari di una disposizione/base. Dal momento che il numero di queste norme aggiunte non è elevato (appena quattro) abbiamo preferito distinguerle con le voci latine «bis», «ter», ecc. anziché usare il metodo (adottato nella legislazione di molti Cantoni confederati, specie di lingua tedesca) di porre una lettera accanto alla cifra che indica il disposto. All'art. 11 si affiancano così i nuovi articoli da 11 bis a' 11 quinquies.

Per definire in tutta la sua portata l'art. 11 del progetto non sarebbe bastata la marginale «periodo di computo»: essa avrebbe dovuto essere completata aggiungendovi la frase «ed epoca determinante per la tassazione della sostanza». Abbiamo voluto evitare sia l'imprecisione della prima formulazione sia la prolissità della seconda, ed abbiamo scelto la marginale «basi della tassazione», formulazione che a nostro parere fa salvo il requisito della completezza pur presentandosi concisa.

Questo articolo 11 è un esempio probante del lavoro di riunificazione e di riordino dei principi attualmente sparsi tra legge di merito e legge di procedura, nonché del parallelo lavoro di ricezione nel diritto fiscale cantonale di taluni disposti del decreto IDN. Infatti:

- a) il primo capoverso — che tratta delle persone fisiche — riprende, completandola e perfezionandola, la prima parte del capoverso 1 dell'art. 11 LT, e la frase terminale del cpv. 1 dell'art. 11 LPT;
- b) il secondo capoverso — che tratta delle persone giuridiche — riprende, operando anche qui una completazione e un perfezionamento, la frase terminale del cpv. 2 dell'art. 11 LPT;

c) il terzo capoverso — che disciplina le eccezioni alle regole fissate nei due commi precedenti — è una ricezione del cpv. 4 dell'art. 41 DIN; esso sostituisce l'attuale cpv. 2 dell'art. 11 LT, e l'attuale cpv. 3 dell'art. 11 LPT.

Nel capoverso sulle persone fisiche s'introduce l'inciso « e di quelle giuridiche ad essa parificate (art. 54) ». Si ha così il pregio di chiarire, già nelle « Disposizioni generali » della legge, il principio contenuto attualmente nel solo citato articolo 54; in quella sede detto principio verrà poi ripreso, ed esposto in modo particolareggiato.

L'articolo 11 bis è una ricezione dell'art. 42 DIN; esso rimedia alla mancanza fin qui avutasi nella LT di una norma che definisse la cosiddetta « intermedia nel periodo di computo ». Ci asteniamo dall'entrare nel merito dei singoli motivi di tassazione intermedia: ciò sarà fatto nel commento all'apposito articolo (cioè all'11 quater).

Nell'articolo 11 ter, che tratta del periodo di tassazione, il primo capoverso riunisce in sé la materia fin qui volta nella frase terminale del cpv. 1 dell'art. 11 LT, nella prima parte del cpv. 1 dell'art. 11 LPT, e nella prima parte del cpv. 2 pure dell'art. 11 LPT. Siccome vi è già il riferimento agli enti menzionati nell'art. 54 LT (trattati come persone fisiche), diventa superflua — e viene quindi lasciata cadere — l'aggiunta « ... persone giuridiche del diritto commerciale ». La seconda frase del capoverso rappresenta un logico collegamento con la disposizione sulle intermedie. La possibilità di decretare per le persone fisiche (o per certe categorie di esse) una tassazione quadriennale è rimasta fin qui lettera morta, a causa del rapido evolversi delle retribuzioni pagate a coloro che svolgono attività lucrative dipendenti; essa è ancor meno sostenibile oggi, dal momento che il Consiglio di Stato intende preparare la via all'introduzione della tassazione annuale. Si è quindi deciso di abrogare il cpv. 4 dell'art. 11 LPT.

Il secondo capoverso dell'art. 11 ter sostituisce all'attuale cpv. 3 dell'art. 11 LT una ricezione del cpv. 2 dell'art. 7 DIN, più preciso e completo. E' evidentemente indispensabile operare il rinvio ai casi nei quali intervengono le imposte speciali annuali: ciò avviene con la seconda frase del capoverso.

L'art. 11 quater apporta una profonda innovazione in materia di tassazioni intermedie.

Vi sono innanzitutto delle modifiche per quanto concerne i motivi di intermedia e la loro posizione nella sistematica della legge.

Dall'elenco dei motivi si tolgono il « dissesto constatato giudizialmente » e gli « avvenimenti naturali straordinari »: dette fattispecie vengono piuttosto considerate come dei casi di condono.

Di essenziale importanza è la riforma che investe il campo della « assenza definitiva di attività » e del « collocamento in pensione ».

Per questo secondo motivo ci si è resi conto come in talune circostanze in luogo di un collocamento in pensione vero e proprio subentri una riduzione della attività lucrativa del soggetto di imposta, che rimane alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, percependo una lieve rendita per piccole mansioni tuttora svolte. Oggi in simili casi non si concede l'intermedia, mentre sarebbe giusto eseguirla. Siamo del parere che ciò non debba comunque ottenersi mediante modifiche legislative, bensì mediante una interpretazione più lata — nella prassi amministrativa — delle norme della LT. Poiché in un primo tempo si era deciso di mantenere il motivo del « collocamento in pensione » è a quello che si sarebbe dovuto applicare l'accennato correttivo in sede interpretativa. Successivamente si giunse però alla conclusione di accogliere anche nell'imposta cantonale il motivo d'intermedia costituito dal « mutamento della professione », visto che ci sono dei casi in cui la conseguente variazione nelle condizioni economiche del contribuente è notevole. Accettando tale motivo non vi è più scopo di lasciar sussistere a parte il « collo-

camento in pensione », che viene quindi a cadere. La via interpretativa quale mezzo per risolvere con equità i suddetti casi di semplice riduzione dell'attività lucrativa da parte di persone che non cambiano datore di lavoro sarà di conseguenza applicata al requisito legislativo del mutamento della professione, e si ispirerà alla giurisprudenza emanata in materia di IDN.

Il passaggio dall'attuale dizione « assenza definitiva di attività » a quella nuova di « inizio o cessazione dell'attività lucrativa » è consigliato da più ragioni. L'indicazione esplicita dell'inizio del conseguimento di un reddito come motivo di intermedia pone in consonanza la lettera della legge con la prassi che immancabilmente si è sempre dovuto seguire anche in sede di imposta cantonale. Il termine di "cessazione" è preferito a quello di "assenza": lo si ritiene meglio aderente all'oggetto da disciplinare. Redigendo la forma « dell'attività », anziché « di attività », si è voluto chiarire che il beneficio dell'intermedia viene concesso solo quando cessa l'attività principale, e non anche per ogni venir meno di altre mansioni che abbiano carattere puramente accessorio. Il presupposto (comune ai motivi elencati nel cpv. 1 dell'art. 11 quater) insito nell'avverbio "durevolmente" costituisce un miglioramento di non poco rilievo: esso permette di superare l'attuale finzione per cui si considera "definitiva" un'interruzione dell'attività lucrativa che duri almeno due anni, e apre altresì la possibilità di avvalersi — per un'opportuna interpretazione — della giurisprudenza e della dottrina relative all'imposta difesa nazionale. (Il commentario Perret/Masshardt, nella nota 3 di commento all'art. 96 — pag. 175 dell'edizione francese — scrive che le modificazioni delle basi della tassazione sono da considerare durevoli « si elles influencent pour toujours, ou au moins pour une période indéterminée et imprévisible, la situation financière du contribuable »).

Per l'IDN quando vi è devoluzione a causa di morte cessa l'imposizione precedente — qualunque fosse il tipo di reddito conseguito dal defunto — e subentrano nell'obbligo fiscale gli eredi del contribuente. Cantonalmente questo avviene solo nei confronti del reddito del lavoro (cpv. 2 dell'art. 14 LT), mentre per gli altri tipi di reddito « l'imposta continua ad essere dovuta per l'anno in corso », senza procedere a suddivisioni di partita. A parte la non perfetta equità consistente nel protrarre oltre la data della morte l'imposizione sulle basi precedenti, si sono verificati nella pratica amministrativa dei casi in cui era difficile stabilire se ricorressero gli estremi per l'applicazione dell'agevolazione concessa al reddito del lavoro. Muore, ad esempio, un artigiano (calzolaio, parrucchiere, ecc.): reddito « aziendale », quindi — secondo il tenore letterale della legge — continuazione per tutto l'anno dell'impostazione calcolata in precedenza. Però gli eredi fanno valere che nella piccola azienda artigianale l'attività personale del defunto era così determinante da potersi parlare di reddito del lavoro; cosa che risulta tanto più palese quando, in seguito alla morte del titolare e alla sua sostituzione con persona meno capace o conosciuta, le entrate si riducono anche di molto e aumentano d'altro canto le spese, appunto per il pagamento del personale che prende il posto del defunto. L'Amministrazione cantonale delle contribuzioni in qualche caso è venuta incontro agli eredi assimilando, in via interpretativa, i redditi citati a quelli del lavoro. La soluzione più giusta, e nel contempo la più logica e semplice, ci è però sembrata quella di prendere sempre — cioè per tutti i tipi di reddito — come data di intervento della tassazione intermedia il giorno del decesso (con possibilità di tassazione separata di eventuali utili di liquidazione). Per far ciò si è tolto il motivo di intermedia rappresentato dal « decesso del contribuente » dall'articolo 14 LT e lo si è trasportato — con la nuova, più esatta definizione di « devoluzione a causa di morte » — nell'ambito dell'articolo 11 quater, dove già si elencano gli altri motivi. Si è approfittato di questa operazione per inserire nell'alveo del citato art. 14 LT — rimasto praticamente senza contenuto — il disposto dell'art. 10 DIN, con una marginale che è in un certo senso la fusione di quelle indicate nelle due norme interessate (14 LT e 10 DIN).

Il capoverso 1 dell'art. 11 quater contiene due interessanti precisazioni :

- a) la prima avverte che l'intermedia può riferirsi anche ad una persona sostituita dal contribuente nell'obbligo fiscale, con il che si fa una netta allusione alla moglie e ai figli minorenni;
- b) la seconda mette in chiaro che l'intermedia deve essere eseguita nei confronti degli elementi di reddito e di sostanza « colpiti dalla modificazione ».

Con il capoverso 2 dell'art. 11 quater è stata risolta la non facile questione della tassazione intermedia per « compravendita d'immobili » (attualmente prevista nel cpv. 5 dell'art. 11 LPT). Non sarà più eseguita l'intermedia quando l'immobile oggetto della contrattazione si trova nel Ticino, e nel Cantone sono domiciliate entrambe le parti contraenti. L'esperienza ha dimostrato che il numero di coloro che chiedono questa intermedia è esiguo. Non bisogna inoltre dimenticare che la più rapida revisione delle stime della sostanza immobiliare — resa possibile dall'introduzione delle rivalutazioni in base ad aliquote percentuali — ridurrà di molto la differenza ora riscontrabile tra prezzo della contrattazione e perequazione (tra prezzo e stima se verrà accettata la nostra proposta di modifica dell'art. 36). Quando una delle parti contraenti è domiciliata fuori Cantone, oppure quando l'immobile oggetto della contrattazione è sito fuori del Ticino l'intermedia deve già aver luogo in ogni caso.

Nel capoverso 3 dell'art. 11 quater si riprende il motivo d'intermedia rappresentato dalla « modificazione dello stato civile », fin qui disciplinato nell'ultimo cpv. dell'art. 11 LPT. (Il quale articolo resta così vuotato di qualsiasi contenuto e va pertanto abrogato). La nascita di un figlio è parificata per esplicita disposizione di legge, e non più solo in via interpretativa, alle modificazioni dello stato civile.

L'altro punto fondamentale di riforma nel campo delle intermedie è quello trattato nel quarto capoverso dell'art. 11 quater. Qualunque sia il motivo che la determina la tassazione intermedia potrà aver luogo tanto d'ufficio quanto su richiesta del contribuente. Se si fosse mantenuta come causa d'intermedia la compravendita fra persone entrambe domiciliate nel Ticino di immobili siti nel Cantone, si sarebbe dovuto stabilire un'eccezione, dicendo che per la compravendita d'immobili la tassazione intermedia può avvenire solo su richiesta del contribuente; la ragione sarebbe stata quella di evitare agli Uffici circondariali una grave perdita di tempo resa inevitabile dall'obbligo di seguire tutte le cessioni di sostanza immobiliare. Con la soluzione adottata nel secondo capoverso dell'articolo in esame tale legittima precauzione non ha più ragione di sussistere, poichè ci riferiamo a compravendite delle quali gli Uffici circondariali già debbono occuparsi. Vi è quindi il vantaggio di non dover stabilire eccezioni ad un utile principio, che elimina disparità di trattamento, assicura un perfetto coordinamento con l'IDN, e concede a tutti gli interessati — soggetti d'imposta e autorità fiscale — un termine sufficientemente ampio per provvedere alle rispettive incombenze.

Non si verificherà più — con questo termine di tre anni — l'inconveniente, più volte riscontrato, di contribuenti che per mancata conoscenza della legge e per il troppo breve periodo (tre mesi) attualmente prescritto per far valere l'intermedia si vedono respinte in ordine domande fondate nel merito. Di tale inconveniente l'istanza giudiziaria fiscale ha dovuto tener conto in parecchie decisioni.

La dizione « la tassazione intermedia ha luogo d'ufficio » va interpretata nel senso che l'Autorità di tassazione deve sempre eseguirla d'ufficio, quando le sono noti i motivi che la giustificano.

Il solo motivo d'intermedia che non viene disciplinato nell'art. 11 quater ma trattato a parte — e più precisamente nella sua stessa sede attuale dell'art. 12 — è quello del divorzio e della separazione decretata dal giudice.

In casi simili la base del calcolo dell'imposta dev'essere la media dei redditi conseguiti durante il periodo di computo, non il reddito che si percepiva al mo-

mento in cui è subentrata la nuova situazione. Se questa è la regola generale vi è però l'eccezione assai frequente rappresentata dal trattamento fiscale delle somme che uno dei coniugi — quasi sempre la moglie — riceve a titolo di alimenti. Tali somme vanno dedotte a chi le versa e immediatamente tassate al beneficiario, con riguardo dunque all'aspetto economico rilevabile all'atto della pronuncia giudiziale; la ragione è che si tratta di un fattore imponibile tolto da una partita e messo in una nuova partita separata. (Fuori dell'ambito degli alimenti ricadiamo nell'accennata regola generale: di conseguenza la tassazione di altri fattori imponibili della moglie — di quelli, per intenderci, suoi personali, come ad esempio un reddito aziendale — che prima erano riassunti nella partita unica intestata al marito si basa sulla media del periodo di computo e non sulla situazione che esisteva quando vennero decretati il divorzio o la separazione).

Già questo confluire di due diversi criteri d'imposizione avrebbe giustificato il mancato inserimento del motivo d'intermedia ora in esame nell'elenco stabilito all'art. 11 quater. Si aggiunge l'opportunità di valersi dell'art. 12 per completare e migliorare le regole di diritto tributario attinenti alla famiglia. Nel primo capoverso si è aggiunta la frase « qualunque sia il regime dei beni tra i coniugi ». Il terzo capoverso attua una ricezione di principi fissati nell'art. 14 DIN, primo fra tutti quello di sostituire — con maggiore aderenza sia alle norme del CCS sia alle reali situazioni di fatto — la dizione « genitore che esercita la patria potestà » all'altra oggi in vigore di « genitore con cui vivono in economia domestica comune ». Dicendo, all'inizio del citato capoverso, « il reddito e la sostanza » si stabilisce, giustamente, un criterio più generale dell'altro contenuto nell'attuale frase « la sostanza e il relativo reddito ». Infine, accettando il disposto del cpv. 2 dell'art. 14 DIN sul trattamento fiscale del reddito di lavoro dei figli minorenni si è colmata un'ulteriore lacuna della nostra legge tributaria, lacuna che era stata rilevata a più riprese in sede giurisprudenziale.

Il collegamento alle regole comuni delle tassazioni intermedie è assicurato dal richiamo (contenuto nella seconda frase del cpv. 2) all'applicazione analogica dei capoversi primo e quarto dell'art. 11 quater. L'interdipendenza tra le due norme è d'altra parte perfezionata mediante il rinvio ai principi dell'art. 12 stabilito nel capoverso 3 dell'11 quater, che definisce l'intermedia per modificazione dello stato civile.

Il paragrafo dell'art. 12 resta immutato.

L'art. 11 quinquies tratta un argomento che è complementare a quello delle intermedie: l'imposta speciale sui profitti in capitale e sul plusvalore. Per osservare una buona regola di diritto fiscale ogniqualvolta si esegue una tassazione intermedia si dovrebbe contemporaneamente effettuare anche una tassazione separata degli utili di liquidazione conseguiti sia nel periodo di computo sia nel periodo di tassazione. Su questo problema la nostra legge tributaria è — nei confronti delle persone fisiche — del tutto silente. Rimediamo a tale lacuna trasferendo nella IT il principio sanzionato nell'art. 43 del decreto IDN.

In un primo tempo ci eravamo posti il problema a sapere se la tassazione separata degli utili di liquidazione (tassazione che è — in ogni caso — un'imposizione speciale) dovesse essere eseguita sempre: cioè anche quando non si fa luogo ad una tassazione intermedia. Si pensava di evitare, decidendo in tal senso, certe improvvise impennate nell'imponibile che possono sconcertare il contribuente, in quanto risulta per lui difficile comprendere le ragioni di tecnica fiscale che ritardano l'imposizione del beneficio di liquidazione. Inoltre, col sistema attuale potrebbe capitare che l'onere gravoso collegato all'utile di liquidazione venga richiesto in un momento nel quale il relativo provento è già stato consumato; mentre con la tassazione separata ci sarebbe più campo di soddisfare il principio secondo cui un tributo va prelevato all'epoca stessa nella quale il soggetto d'imposta entra in possesso del bene colpito. Successivamente ci siamo però resi conto della scarsa portata pratica del problema. Nella quasi totalità dei casi infatti l'utile di liquida-

zione (che è il reddito di una attività specifica commerciale dell'azienda) viene alla luce unitamente al manifestarsi di un motivo d'intermedia (cessazione di attività, morte, partenza, ecc.); e qui già si procede alla tassazione separata, con la ricezione del disposto dell'art. 43 DTN. Per le pochissime fattispecie nelle quali si delinea un utile di liquidazione senza che sussistano i presupposti dell'intermedia la tassazione separata di tale utile, se può apparire ineccepibile come norma o tecnica di tassazione, lascia perplessi quando si consideri la situazione dal profilo economico, che non è certo secondario in materia fiscale. Facciamo l'esempio di una persona che ha due o tre aziende, e ne liquida una realizzando un beneficio di liquidazione. E' evidente che continuando costui a svolgere la sua abituale attività di imprenditore non si giustifica la tassazione separata del suddetto beneficio, il quale può benissimo rientrare nel normale periodo di computo.

Del resto il principio di non tassare a parte l'utile di liquidazione quando manca un motivo d'intermedia si deduce, per argomentazione « e contrario », dall'introduzione della regola legislativa adottata, che appunto recita: « Se l'assoggettamento alla imposta cessa oppure se si è proceduto ad una tassazione intermedia... ».

Come dispone il cpv. 3 dell'art. 11 quinquies, nel calcolo di questa speciale imposta annuale « non si tien conto di alcuna deduzione ». L'utile di liquidazione costituisce infatti un risultato contabile, per giungere a definire il quale si sono già tenute in considerazione tutte le passività inerenti all'operazione imponibile.

Per le persone giuridiche l'imposta speciale annua sui benefici di liquidazione è fissata già oggi nella LT mediante il primo capoverso dell'art. 56. Nell'ambito di tale imposta la legge tributaria cantonale non comprende però in modo esplicito i benefici conseguiti durante il periodo di computo. Ovviao a questa incompletezza (e conferiamo anche maggior precisione all'insieme del disposto) sostituendo il citato capoverso con il principio stabilito nell'art. 53 cpv. 2, del decreto IDN.

2. *Categorie dei redditi delle persone fisiche*

Gli articoli ai quali si riferisce questo punto della riforma sono quelli disciplinati nella lettera A) del titolo terzo della legge tributaria, vale a dire il 17 e seguenti.

Nell'art. 17 stesso abbiamo modificato la lettera d) del primo capoverso togliendo quella parte di cui già si occupa l'art. 27 (reddito di altre fonti). Per contro abbiamo inserito come nuovo capoverso 2 un criterio generale riguardante i proventi in natura e le prestazioni valutabili in denaro.

L'attuale secondo capoverso diventa il cpv. 3 e tratta sempre dei proventi non soggetti all'imposta sul reddito; però con due varianti. La prima — di pura forma — sostituisce la frase unica mediante un'elencazione differenziata da lettere. La seconda, di carattere sostanziale, riconferma nell'esenzione i proventi colpiti dal diritto di mutazione; vi fa beneficiare determinati versamenti connessi a previdenze sia di carattere pubblico che privato, a rapporti basati sul contratto di lavoro, nonché a disposizioni del CCS in tema di assistenza tra parenti; infine abroga la frase relativa ai guadagni da vendite di fondi. Questa ultima modifica è una conseguenza dei nuovi rapporti che si intendono stabilire tra la legge tributaria e la legge concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare.

Poichè gli articoli 20, cpv. 2; 27, lettera f), e 46, cpv. 2 precisano i casi nei quali avviene l'assoggettamento ad entrambe le suddette leggi ci è sembrato inutile ripetere all'art. 17 il principio della non tassazione mediante la LT dei rimanenti guadagni immobiliari. Per questi l'imposizione attraverso la sola LIMV costituisce un ossequio alla regola generale, e come tale non richiede un'apposita statuzione nel testo che concerne l'imposta ordinaria sul reddito. Andavano invece espressamente disciplinate nella legge tributaria (e vi abbiamo provveduto) le fattispecie sottoposte alla duplice tassazione.

Poichè dobbiamo occuparci delle varie categorie di redditi delle persone fisiche abbiamo giudicato cosa opportuna mettere ordine e chiarezza nelle marginali delle norme che le concernono: sia distinguendo con una lettera le singole rubriche sia differenziando (sempre con una specifica della marginale) le deducibilità proprie ad ogni categoria. Ciò si constata — per cominciare — nell'art. 18, che rimane invariato nel merito del disposto ma alla cui marginale è premessa la lettera "a)".

Abbiamo preferito elencare in questa parte II. del messaggio, anzichè in quella relativa alle modifiche di pura redazione, articoli come ad es. il 18 di cui viene riformata la sola marginale, per la ragione che consideriamo prevalente il criterio del loro collegamento alla serie di norme sulle categorie di redditi delle persone fisiche.

Nell'art. 19 si completa innanzitutto la marginale con l'aggiunta della frase « dal reddito del lavoro ». Dal testo del primo capoverso vengono poi tolti i « proventi realizzati in via di compensazione », che sono portati nell'ambito dell'art. 27, con una più precisa ripartizione della materia trattata; questo consente tra l'altro di dire (in armonia con la marginale): « compresi i redditi del lavoro... ».

La più consistente modifica dell'art. 20 è l'aggiunta di un secondo capoverso, dovuta ai nuovi rapporti tra LT e LIMV; ne abbiamo già detto alla parte I. del messaggio. Alla marginale è poi premessa la lettera "b)".

Per l'art. 21 ci limitiamo qui ad accennare alla completazione della marginale, cui si aggiunge la frase « dal reddito di aziende ». Della modifica del paragrafo diremo nella parte del messaggio dove esponiamo le riforme di natura politico/fiscale.

Alla cifra 1 dell'art. 23 sostituiamo il requisito della sede in Svizzera della fondazione a quello attuale del « domicilio nel Cantone », ormai superato dalle esigenze pratiche e dalla sempre maggior interdipendenza dell'economia ticinese con quella dei Cantoni confederati. Se ci ostinassimo a mantenere la dizione « domicilio nel Cantone », rischieremo inoltre di peggiorare in parecchi casi la situazione dei prestatori d'opera assicurati. Ciò avverrebbe ogniqualvolta il fondo con sede nel Ticino avesse mezzi più ridotti di quelli a disposizione del fondo comune istituito da un trust che possiede succursali in tutti i Cantoni.

Nella lettera a) dell'art. 25 fissiamo esplicitamente in via legislativa il principio dell'imponibilità del valore locativo. Riconfermiamo che per "godimento" di sostanza immobiliare si deve intendere non solo l'occupazione effettiva, ma anche il semplice diritto di abitare; diritto quindi in relazione alla volontà del proprietario di tenere l'abitazione a sua disposizione per occuparla quando egli meglio lo ritenga opportuno. Così si è giustamente espressa l'istanza giudiziaria fiscale nella sua sentenza « B 495 » del 10 ottobre 1958; sentenza che è del resto in armonia con le decisioni prolate in materia dal Tribunale federale.

La marginale viene precisata premettendovi una lettera « c) ».

All'art. 26 ci limitiamo a completare la marginale aggiungendovi la frase « dal reddito della sostanza ».

Di ampia portata sono le modifiche che concernono l'art. 27. La ripartizione attraverso un elenco contrassegnato da lettere della materia ivi disciplinata (e già oggi estesa) ovviamente rimane; anche perchè agli attuali sei punti se ne aggiungono altri tre.

La lettera a) resta immutata. Nella lettera b) il disposto è completato con la aggiunta dei vitalizi e con una migliore dizione del riferimento all'AVS e all'AI. La nuova lettera c) prescrive la tassazione degli alimenti percepiti in caso di divorzio o di separazione decretata dal giudice: è una logica integrazione del disposto di legge che concede di dedurli dalla partita di chi è obbligato al versamento (art. 28, cpv. 1, lett. a).

La lettera d) ripete in sostanza il disposto dell'attuale lettera c), salvo l'aggiunta — per i versamenti in capitale a dipendenza di un rapporto di lavoro — di una precisazione che si ricollega al cpv. 3 lett. d), dell'art. 17 (cioè alla parte dei versamenti che corrisponde ai contributi pagati dai prestatori d'opera), e lo stralcio delle indennità per abbandono o rinuncia ad esercitare un'attività. Queste ultime passano a formare il disposto della nuova lettera e); avendole separate dal complesso dei « redditi conseguiti in via di compensazione » si permette una più agevole redazione del cpv. 1 dell'art. 27 ter. Nella lettera e) aggiungiamo voci che in parte completano il criterio di indennità compensativa di rinuncia, in parte rappresentano elementi imponibili fin qui non espressamente citati nella legge: così ad es. l'indennità per rescissione di contratto, e le inconvenienze, che hanno acquistato rilievo sempre più spiccato man mano che si son venute intensificando le compravendite di fondi.

La lettera f) ripete l'oggetto trattato nell'attuale lettera d) con in più la disposizione (anch'essa originata dai nuovi rapporti tra LT e LIMV) circa la parziale ripresa nella legge tributaria dei guadagni già tassati attraverso la legge concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare.

Nella lettera g) viene confermata la maggior parte del disposto dell'attuale lettera e). Restano esclusi i « guadagni conseguiti in lotterie » e i « guadagni di speculazione ». I primi entrano nella nuova lettera i). A proposito dei secondi pensiamo che l'intenzione del Legislatore sia stata quella di riferirsi agli utili derivanti dalla compravendita di titoli e valori esercitata da privati (comunque da persone che non hanno obbligo di tenere libri contabili). Considerato però che una tale attività, per dare risultati apprezzabili, non può essere svolta che a titolo professionale, e che in casi simili non si può certo parlare di lavoro « dipendente », siamo del parere che i relativi guadagni possano essere colpiti mediante il disposto dell'art. 18, lett. a) in cui si definiscono come redditi del lavoro i « proventi di attività indipendente, continua o transitoria ».

La lettera h) ripete esattamente il disposto dell'attuale lett. f).

Nella lettera i) infine, vengono nominati i guadagni conseguiti in lotterie aggiungendovi quelli derivanti da vincite, « concorsi pronostici », e simili. In un primo tempo era stato redatto il termine « concorsi », senza alcuna specifica. E' fuori dubbio che anche con tale forma ci s'intendeva riferire solo ai concorsi organizzati per scopi reclamistici da ditte commerciali e dotati di premi, nonché ad altri che fossero a quelli paragonabili; escludendo quindi i concorsi banditi, ad es. per scegliere un progetto di nuova costruzione: l'architetto che incassa un premio di quest'ultima specie percepisce un vero e proprio reddito aziendale (nota assimilazione a quello aziendale del reddito di lavoro conseguito dai liberi professionisti). Ad ogni buon conto si è preferito togliere ogni perplessità d'interpretazione con l'aggiunta « pronostici » al termine concorsi. Dicendo guadagni « netti » intendiamo riferirci ai guadagni conteggiabili dopo la deduzione delle spese affrontate, durante il biennio, per conseguirli.

Il paragrafo dell'art. 27 resta immutato. La marginale viene precisata premettendovi una lettera « d) ».

Dopo la norma in esame inseriamo i nuovi articoli 27 bis e 27 ter; per questa particolarità di sistematica richiamiamo quanto detto all'inizio del punto 1 della parte II del messaggio.

L'art. 27 bis introduce un'imposta speciale sui guadagni di « lotterie, concorsi pronostici e simili », imposta che è unica e distinta da quella ordinaria sul reddito. Tassando separatamente tali guadagni solo quando ricorre un motivo di intermedia si agirebbe più che altro in favore del fisco, poichè la misura tenderebbe ad evitare le sorprese dovute a un trasferimento del contribuente fuori Cantone. Estendendo la tassazione separata a tutti i casi di vincita a lotterie, concorsi pronostici e simili verrebbe invece giustamente salvaguardato anche l'interesse dei soggetti

d'imposta : in modo particolare di quelli che — avendo una situazione economica mediocre e conseguendo vincite per importi non rilevanti — rischiano, con la tassazione normale posticipata, di vedersi costretti a far fronte ad un onere fiscale di molto accresciuto (anche per il riverbero sull'imposta comunale) quando in pratica il beneficio finanziario della vincita non influenza più il loro bilancio.

In questa imposta speciale dell'art. 27 bis non si è voluto stabilire un tasso speciale unico (come fa ad es. il Canton Vaud, che pure prevede — all'art. 20, lettera i) della sua legge tributaria — l'imposizione speciale dei guadagni di lotterie, concorsi ecc., anche se non vi è motivo d'intermedia; e alla lettera c) del cpv. 3 dell'art. 29 fissa il tasso speciale unico del 6%). Abbiamo giudicato più opportuno applicare la normale scala di aliquote per il reddito. Come già per l'imposta speciale sui profitti in capitale e sul plusvalore anche nel calcolo di quest'altra imposta speciale dell'art. 27 bis non si terrà conto di alcuna deduzione, beneficiando già il contribuente della tassazione separata che consente di evitare un'aliquota commisurata al reddito complessivo. Con la dizione « per l'anno in cui sono conseguiti » intendiamo dire che più vincite realizzate nel medesimo anno vengono sommate ai fini di un'unica imposta speciale.

I redditi di cui al presente articolo andrebbero denunciati con la normale dichiarazione. Avevamo dapprima pensato di porre un limite alla tassazione con una dizione che stabilisse l'imponibilità quando i guadagni fossero risultati superiori a franchi tot. In seguito abbiamo però ritenuto soluzione migliore quella di lasciare alla prassi amministrativa la fissazione dei limiti d'esenzione. Pure a tale prassi si affida il compito di valutare i limiti di convertibilità in denaro dei premi distribuiti in natura. Al pari dei profitti in capitale i guadagni di lotterie, concorsi pronostici, e simili, vengono tassati con un'imposta annuale intera anche nei casi di imponibilità solo « pro rata temporis » del contribuente.

Mancava fin qui nella legge tributaria una norma che disciplinasse le « deducibilità dal reddito proveniente da altre fonti », in parte anche perchè i proventi realizzati in via di compensazione erano impropriamente trattati all'art. 19. Colmiamo questa lacuna con la redazione dell'art. 27 ter.

Nel primo capoverso sono elencati i proventi per i quali l'imposizione in ragione di soli otto decimi è limitata al « plafond » del massimo di Fr. 4.000.— di deduzione, in armonia con il disposto dell'art. 19. La precauzionale della non cumulabilità dei due massimi (dell'art. 27 ter, cpv. 1 e dell'art. 19), è stata redatta per quei casi in cui una persona già al beneficio di una pensione continua a svolgere, presso un altro datore di lavoro, un'attività lucrativa dipendente. Questa persona potrà arrivare al limite massimo di deduzione di Fr. 4.000.— utilizzando per la detrazione concessa al provento della sua nuova attività lavorativa (art. 19), la quota non sfruttata ai fini della detrazione concessa al provento della pensione (ad es. Fr. 2.400.— di deduzione sulla pensione e Fr. 1.600.— di deduzione sulla nuova attività lavorativa dipendente, anche se questa supera i Fr. 8.000.— annui).

Nel secondo capoverso sono elencati i proventi per i quali la imposizione in ragione di soli otto decimi gioca in modo assoluto, senza cioè il limite di un « plafond ». Per le rendite « acquistate con mezzi esclusivi del beneficiario » la mancanza di un limite di deduzione è giustificata dal fatto che si è in presenza di un puro e semplice rimborso di capitali. Riconosciamo d'altra parte solo quelle stipulate con una compagnia di assicurazione perchè c'è in tal caso la garanzia che non si farà luogo a speculazione; ed è noto che dette compagnie stipulano solo rendite vitalizie e non vitalizi.

Nell'art. 28 introduciamo due modifiche. Quella che concerne la frase terminale della lettera a) è introdotta sia per ragioni di euritmia con il disposto della lettera c) dell'art. 27 sia perchè non è detto che sia sempre il marito a versare gli alimenti e la moglie a percepirli, potendo anche darsi il caso contrario. La modifica che completa il disposto della lettera b) è un naturale riflesso in campo fiscale di norme inerenti all'ambito delle previdenze sociali di diritto pubblico.

3. *Articoli che trattano la questione della deducibilità dei debiti*

In questo settore la riforma ha innanzitutto migliorato e riordinato i disposti degli articoli 43 e 44 della legge tributaria.

Nell'art. 43 non subisce modifiche il principio basilare fissato nel primo capoverso. Cambia invece il resto della norma, steso attualmente nella forma del paragrafo e mutato in secondo capoverso. In questo capoverso scompare la dizione « mutui fissi », che riferita ai conti correnti rischia di essere un controsenso e che è d'altronde sconosciuta nella terminologia bancaria. Al suo posto inseriamo la deducibilità dei conti correnti di costruzione e di quelli garantiti da titoli. Per i primi la condizione per fruire delle deducibilità è che sia imposto il relativo controvalore ; per i secondi la deduzione arriva fino al limite costituito dal valore fiscale dei titoli stessi. Notiamo come i conti correnti di costruzione siano già oggi ammessi in deduzione dall'istanza giudiziaria fiscale la quale attraverso essi considera soddisfatto il presupposto, sia pur specioso, rappresentato dal « fissi » di cui parla il paragrafo. I conti correnti garantiti da titoli potranno a nostro parere assumere ancor più importanza nell'avvenire con l'estendersi dell'investimento di risparmio nell'acquisto di carte-valori : l'averne precisato il trattamento ai fini tributari ci sembra perciò cosa opportuna.

Nell'art. 44 l'attuale cifra 2 passa, immutata, a cifra 1 ; e la cifra 1 diventa la nuova cifra 2, completata nel senso delle modifiche apportate all'articolo precedente.

In secondo luogo la riforma si è volta — sempre nell'ambito della deducibilità dei debiti — al problema trattato nell'articolo 4 della legge.

In questo campo poteva anche sembrare allettante la tentazione di applicare in modo rigoroso il principio per cui ogni sovranità fiscale riconosce unicamente i debiti professati nell'ambito della propria giurisdizione. La rigorosità di applicazione sarebbe allora consistita nel dedurre in misura integrale i soli debiti professati in Svizzera, ignorando del tutto qualsiasi onere che gravi la sostanza eventualmente posseduta all'estero.

La particolare situazione in cui si trova il nostro Cantone ci ha però indotti a scartare una soluzione del genere. Sono infatti noti i massicci investimenti operati in questi ultimi tempi nel Ticino da parte di cittadini italiani. Se adottassimo il criterio che abbiamo descritto sopra, costoro potrebbero acquistare da noi immobili e reinvestire poi il capitale nel loro paese ipotecando la proprietà fondiaria posseduta in Svizzera. A tale operazione non potremmo obiettare nulla, anche se fosse fatta apertamente, poichè mediante essa ci si avvarrebbe di una disposizione di legge. Per superare la suddetta perplessità non è neppure sufficiente la constatazione che il capitale ottenuto in banca caricando di debiti ipotecari gli immobili acquistati nel Ticino non sempre viene portato all'estero, ma talvolta è investito in Svizzera con l'acquisto di titoli ; poichè se sono titoli esteri essi vanno esenti da imposta, e se sono titoli svizzeri pagano sì l'imposta però sotto forma di preventiva il cui gettito spetta alla Confederazione e non al Cantone.

Passare d'altra parte al sistema di riconoscere i debiti professati all'estero ci è parso sconsigliabile : sia perchè sarebbe estremamente difficile accertare l'attendibilità della documentazione presentata sia per l'inevitabile aggravio amministrativo consistente nelle pratiche di controllo che dovrebbero seguire.

Abbiamo quindi risolto di adottare una procedura che attiene, in certo qual senso, all'uno e all'altro dei due criteri esposti e che ci sembra tale da poter evitare le conseguenze negative proprie a ciascuno di essi. Con questa procedura riconosciamo per principio i soli debiti professati in Svizzera (e in ciò nulla viene mutato), introducendo comunque un'attenuazione di simile criterio, in quanto disponiamo che se il contribuente possiede sostanza all'estero la deduzione dei debiti, in capitale e interessi, è ammessa proporzionalmente sull'intera sostanza « ovunque posta », tenuto quindi conto anche della sostanza sita fuori della Svizzera.

Del resto già oggi l'istanza giudiziaria fiscale applica un sistema che si avvicina a quello proposto, poichè prende in considerazione — per la deduzione proporzionale dei debiti professati in Svizzera — la sostanza netta posseduta all'estero.

4. *Articoli 29 bis e 62*

In queste due norme si compendia l'ultimo punto delle modifiche prettamente tecniche contenute nel progetto di riforma.

Con l'art. 29 bis operiamo il logico trasferimento dalla legge di procedura tributaria a quella di merito della disposizione che regge la cosiddetta « tassazione globale » (ora disciplinata nell'art. 38 LPT). Il problema di sistematica a sapere dove situare la norma è stato deciso ponendola subito dopo quella che tratta del reddito suppletorio. La connessione tra i due articoli è data a nostro giudizio dal fatto che entrambi mettono in rilievo l'elemento imponibile rappresentato dal dispendio del contribuente. Rispetto all'attuale redazione introduciamo una sola modifica, togliendo dalla seconda frase dell'articolo l'espressione « non nati in Svizzera ». La limitazione insita in tale frase è priva di fondamento: uno straniero può essere nato nel nostro paese e nonostante ciò esserne poi rimasto assente per un periodo assai prolungato; in simili condizioni non si vede come potrebbe giustificarsi, quanto alla concessione della « globale », una disparità di trattamento nei confronti dello straniero nato all'estero.

Nell'art. 62 resta invariato l'attuale disposto, redatto come capoverso unico. Vi si aggiunge un secondo capoverso che sostituisce il cpv. 2 dell'art. 95 della legge di procedura tributaria, disponendo l'eccezione in base alla quale quando si esegue una tassazione intermedia « fa stato per l'imposta comunale, l'imposta cantonale del medesimo anno ».

L'estensione di detta eccezione ai casi in cui si preleva in sede cantonale l'imposta speciale sui profitti in capitale e sul plusvalore è operata attualmente solo attraverso la prassi di tassazione. Con la riforma questa prassi viene codificata, appunto nel cpv. 2 dell'art. 62 (inizio della seconda frase).

L'eccezione è pure fatta valere nei confronti di quelle persone giuridiche che, trovandosi in liquidazione all'inizio dell'anno fiscale, sono tassate come persone fisiche. A questo proposito dobbiamo avvertire che se la liquidazione si protrae per più di un anno l'eccezione vale solo per il primo anno. Tutto il significato dell'art. 62 sta infatti nel mettere in consonanza la tassazione comunale con quella cantonale ogniqualvolta interviene una modifica sostanziale in quest'ultima. Ora se la liquidazione dura oltre un anno, dal secondo anno in poi non si può più parlare di modifica sostanziale.

III. ARTICOLI CHE HANNO UNA PORTATA POLITICO / FISCALE

Questa parte della riforma è diventata di secondaria importanza rispetto alle modifiche tecniche in seguito alla decisione — motivata nell'introduzione del messaggio — di fissare al 1. gennaio 1967 l'entrata in vigore delle nuove aliquote per l'imposta sul reddito. Tuttavia le norme che stiamo per esaminare mantengono un certo interesse; esse possono scindersi in due gruppi, secondo le conseguenze che determinano nei confronti del contribuente.

1. *Norme che concedono uno sgravio*

Citiamo per cominciare l'art. 34 e il paragrafo dell'art. 41.

Nell'art. 34 resta immutato il numero delle cifre (sei) nelle quali si ripartiscono i vari esoneri. Cambia invece, oltre all'importo di quasi tutte le deduzioni, anche il criterio con cui talune di esse vengono definite.

La cifra 1) ripete l'attuale corrispondente cifra, completata con l'ultima frase dell'attuale cifra 2).

Alla cifra 2) si indicano i soli « strumenti di lavoro e agricoli », portando il massimo dell'esonero da 3.000.— a 5.000.— franchi. (L'aggiunta « e agricoli » indica che nella dizione « strumenti di lavoro » ci si riferisce anche a quelli non agricoli ; quindi, per citare un esempio, l'automobile per il tassista). Viene abrogata la deduzione a favore delle stalle e dei ricoveri di montagna ; le si accompagnano necessità di controllo di presupposti che sono sproporzionate all'importanza del beneficio da concedere. D'altronde la suddetta abrogazione non significa il rifiuto di giustificate aspettative : di esse teniamo conto aumentando l'esonero previsto alla cifra seguente.

Alla cifra 3) portiamo l'esonero da 3.000.— a 5.000.— franchi ; e invece del termine « economia domestica » introduciamo — in euitmia con la cifra 1) — quello di « azienda ».

Alla cifra 4) alziamo da 15.000.— a 20.000.— franchi l'esonero delle sostanze possedute da orfani sotto i 18 anni, quando gli stessi siano privi di entrambi i genitori.

Alla cifra 5) l'esonero a favore del mobilio domestico passa da 10.000.— a 20.000.— franchi. (Precisiamo che questo importo è esente in ogni caso ; per cui se un contribuente dichiara del mobilio per un valore di Fr. 50.000.— egli è tassato per 30.000.—. E' quindi errato ritenere che la deduzione in esame venga applicata solo al mobilio che non supera i 20.000.— franchi).

Le modifiche apportate alla cifra 6) sono di triplice natura. Innanzitutto si aumenta la cifra di esonero da 2.000.— a 10.000.— franchi. In secondo luogo si indicano, accanto ai libretti di risparmio, anche quelli « di deposito », tenendo conto della sempre maggior diffusione di questi ultimi, che in compenso di un minor interesse garantiscono un più agevole e rapido ritiro delle somme iscritte. In terzo luogo, definendo i beneficiari dell'esonero, viene usata la dizione « ... dal contribuente per sé o per le persone da lui sostituite nell'obbligo fiscale ». Con questa precisazione (che ripete quella già introdotta nei nuovi articoli 11 bis, e 11 quater, cpv. 1) accogliamo nella legge l'opinione espressa dall'istanza giudiziaria fiscale, la quale è del parere che l'attuale termine di « soggetto » debba essere interpretato nel senso di « partita ». (Di pura forma è la sostituzione di « importo » con « quota »).

Nel paragrafo dell'art. 41 riprendiamo, com'era ovvio si facesse, la stessa precisazione operata alla cifra 6) dell'art. 34 in ordine alle persone che beneficiano dell'esonero.

La cifra di deduzione viene portata da 2.000.— a 5.000.— franchi. Con ciò si abbandona la parità di trattamento oggi esistente fra libretti di risparmio (ora anche di deposito) e polizze di assicurazioni sulla vita. Il minor favore concesso a queste ultime si giustifica per la ragione che esse sottostanno unicamente all'imposizione della sostanza, e oltre tutto al valore di riscatto che è già ridotto, mentre nei confronti dei primi si applica anche l'imposta sul reddito.

Abbiamo esaminato il problema dell'imposizione dei terreni agricoli, per i quali è stato richiesto — a più riprese — di introdurre una speciale stima agli effetti fiscali. Dobbiamo a tale proposito constatare che per il fisco è praticamente impossibile discriminare (ai fini dell'onere tributario) i terreni in base allo scopo cui servono : a meno di volersi limitare all'applicazione di misure di carattere così generale da offrire i loro vantaggi anche a chi non può, in coscienza, essere definito agricoltore. Differenziazioni del genere potrebbe se mai operarle l'Ufficio cantonale di stima. E' d'altra parte in preparazione la nuova legge federale sulla conservazione della proprietà fondiaria agricola, e ciò ha costituito un ulteriore motivo per non adottare soluzioni che rischierebbero di trovarsi in contrasto con quelle stabilite dal testo suddetto.

E' però nostra intenzione venire incontro ai desideri espressi dal ceto agricolo. Per raggiungere questo scopo (una volta scartata la via dell'introduzione di una

stima speciale) abbiamo deciso di aumentare la deduzione fissata nel paragrafo dell'art. 21. Anziché lasciare immutata la percentuale di imposizione e rialzare il « plafond » del massimo di esonero — con la qual misura si sarebbero favoriti i grossi redditi agricoli a detrimento di quelli minori — la riforma riduce da 8 a 7 decimi la quota di reddito soggetta all'imposta, mantenendo il limite di deduzione a Fr. 1.500.—. Agendo in tal modo non siamo in contraddizione con gli argomenti esposti nel messaggio 8 maggio 1962 (Finanze 1056) per giustificare il rifiuto di un aumento della percentuale di esonero fissata nell'art. 19. Nel paragrafo dell'art. 21, infatti, l'assoggettamento parziale non è collegato alla incompletezza dell'accertamento di altri redditi, ma è frutto di una decisione politica intesa ad agevolare fiscalmente i proventi conseguiti nell'agricoltura: anche quelli che — a differenza dei redditi di lavoro di cui parla l'art. 19 — non sono « esattamente accertati ».

L'attuale unico capoverso dell'art. 54 è pure oggetto di riforma; ne verrà fatto però cenno in quella parte del messaggio dove si espongono le modifiche di pura redazione.

Qui interessa la materia trattata nel paragrafo aggiunto alla suddetta norma. Con esso sono dichiarati esenti da imposta determinati contributi che i Patriziati versano ai Comuni per scopi di pubblica utilità. I contributi in questione possono essere versati o volontariamente, così come è avvenuto in certi casi nei quali le relative somme sono servite al riattamento di edifici scolastici, oppure a seguito di un preciso obbligo imposto dal legislatore ai Patriziati (cfr. art. 100 della legge organica patriziale del 29 gennaio 1962). In entrambe le ipotesi i contributi possono essere dedotti dalle entrate del Patriziato. Non abbiamo, in altre parole, ritenuto consigliabile di assumere quale criterio dirimente per concedere o meno la deduzione l'obbligatorietà del versamento; un simile rigore sarebbe stato in urto con il principio di favorire l'aiuto dei Patriziati ai Comuni, principio che ha costituito il motivo determinante di questa modifica.

Concludiamo il punto che si riferisce alle norme di sgravio esponendovi le ragioni che ci hanno indotto a proporvi di abrogare l'art. 10 della legge tributaria, che prevede l'imposizione della sostanza mobiliare — e relativo reddito — posseduta dai ticinesi residenti all'estero. Il disposto citato poteva avere un suo fondamento in tempi nei quali la nostra emigrazione rivestiva un'importanza economica non trascurabile per il Cantone. Oggi tale fattore è divenuto pressoché nullo, ed a ciò ha contribuito, accanto alla diminuzione del flusso migratorio, anche il passaggio — in sede legislativa — dalla tassazione principale a quella puramente complementare della sostanza. Vi è, inoltre, l'impossibilità di possedere i dati necessari concernenti tutti i ticinesi all'estero, con conseguente disparità di trattamento a danno di coloro i cui elementi imponibili sono conosciuti dall'Autorità fiscale. Se poi il ticinese risiede in uno Stato con il quale la Svizzera ha stipulato una convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione, l'art. 10 è già ora, in pratica, privo di qualsiasi efficacia. Da ultimo occorre sottolineare le difficoltà di applicazione delle norme di procedura per quanto concerne la notifica della tassazione, nonché quelle d'incasso che si presentano non appena si debba procedere ad una riscossione del credito d'imposta per le vie esecutive, e quindi alla precettazione di debitori residenti fuori della Svizzera. L'abrogazione della norma in esame ci sembra pertanto giustificata.

2. Norme che causano un maggior onere ai contribuenti

La modifica più importante è in questo campo il ritorno all'imposizione della sostanza immobiliare secondo il valore di stima ufficiale, con la conseguente riforma del cpv. 1 dell'art. 36. Una decisione del genere (sollecitata più volte in Gran Consiglio) è oggi indispensabile, visto il continuo incremento di valore della proprietà fondiaria, che porta ad un suo accentuato « peso specifico » nell'economia ticinese. Già la stessa stima ufficiale non riesce ad adeguarsi in modo completo alle valutazioni di mercato; ostinarsi — soprattutto nelle condizioni attuali — a

mantenere in vita un criterio di tassazione inferiore alla stima significherebbe portare a limiti intollerabili tali differenze. Del resto l'assurdità dell'imposizione dei beni immobiliari sulla base della cosiddetta perequazione risulta in modo palese non appena si effettua un riparto intercantonale. Diventa allora inevitabile il confronto con le norme dei Cantoni confederati, nessuno dei quali scende al disotto del valore di stima.

La misura propostavi non è in contrasto con la nostra intenzione di introdurre con il 1. gennaio 1967 una nuova scala di aliquote per la sostanza posseduta dalle persone fisiche, attuando una diminuzione dell'onere d'imposta (modifica dell'articolo 45 LT). Si tratterà, a quel momento, di accentuare il carattere complementare dell'imposizione della sostanza, criterio seguito oggi in tutta la Svizzera, e di alleviare il carico fiscale che grava i piccoli e medi patrimoni. Ciò non deve però avvenire applicando le nuove aliquote a fattori imponibili inopportunitamente valutati, altrimenti sminuiremmo in partenza la validità del lavoro che ci accingiamo a compiere.

L'altra modifica che rientra nel punto in esame è quella riferentesi all'art. 7, cifra 1, lettera d); togliendo da tale norma la dizione « organizzata e continuativa » viene offerta all'Autorità fiscale la possibilità di tassare i guadagni conseguiti nel Ticino, soprattutto attraverso manifestazioni spettacolari, da persone che si trattengono nel Cantone per un brevissimo periodo di tempo (spesso per poche ore) e che attualmente percepiscono le somme in questione senza alcuna trattenuta d'imposta, con un vantaggio immeritato nei confronti sia dei contribuenti normali, sia dei lavoratori stranieri assoggettati alla tassazione alla fonte. La disparità di trattamento non è di poco conto anche prendendo in considerazione l'aspetto pratico del problema, poichè i guadagni che sfuggono all'obbligo tributario sono nella gran parte dei casi di notevole entità. Con questa riforma osserviamo un impegno che avevamo assunto nel già citato messaggio dell'8 maggio 1962. E' nostra opinione che per il momento basti rivedere la lettera d) della cifra 1 dell'art. 7; in seguito si vedrà se valga o no la pena di completare il decreto esecutivo 11 dicembre 1962 sul prelevamento di un'imposta alla fonte.

3. Disposizioni circa il « privilegio holding »

Nell'ambito delle modifiche che hanno una portata politico/fiscale acquista un significato tutto particolare la riforma dell'art. 50 della legge tributaria.

Il problema consiste qui nel far fronte — mediante un'opportuna revisione della norma in esame — alla concorrenza degli altri Cantoni in tema di allettamenti offerti alle « holdings » e alle « società di sede »; concorrenza che era già notevole qualche anno fa, ma che negli ultimi tempi è divenuta sfrenata, rendendo privo di effetto pratico il concordato intercantonale sul divieto di convenzioni fiscali.

Avvertiamo che una simile interpretazione, o se si preferisce un simile uso dell'art. 50, non sono affatto nuovi. Significativo è a tale proposito l'intervento dell'on. Pelli nella seduta granconsigliare del 5 aprile 1950 (verbali del Gran Consiglio sessione ordinaria autunnale 1949, pag. 716). Proponendo — in contrapposizione al progetto uscito dalle riunioni commissionali, che prevedeva « un'imposta pari al 2% sul capitale versato e riserve, e all'1% sul capitale non versato » — la tassazione delle « holdings » sulla base dello 0,50% del capitale nominale (ritenuto sempre un minimo di Fr. 200.—) il suddetto deputato si preoccupava appunto di ottenere una riduzione dei tassi che ci permettesse di « battere tutta la concorrenza ». Questa preoccupazione era del resto condivisa dalla maggioranza del Gran Consiglio che accoglieva la proposta Pelli e redigeva in tal senso il testo definitivo della norma.

Occorre però soggiungere che anche fuori del Ticino non si è rimasti inattivi; tant'è vero che oggi giorno la stesura dell'aprile 1950 più non si presta allo scopo surriferito.

L'inadeguatezza attuale a reggere il confronto con i Cantoni confederati non è causata dalla misura dei tassi, che sono sul limite di quelli praticati altrove, bensì dal fatto che siamo rimasti pressochè soli a non estendere i benefici dell'art. 50 alle « società di sede »; con la conseguenza che molte di esse le quali avrebbero potuto, o addirittura preferito, stabilirsi nel Ticino vi hanno rinunciato. Di ciò si è resa perfettamente conto la Commissione speciale granconsigliare in materia tributaria. Nel suo rapporto del 30 giugno 1961 sul messaggio 23 marzo 1961 (Finanze 948 : verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria primaverile 1961, pag. 500) essa ha infatti invitato il Consiglio di Stato :

« a voler continuare gli studi per l'introduzione nella legge tributaria, analogamente a quanto è già stato fatto con interessanti risultati in altri Cantoni, di un disposto che favorisca il sorgere nel nostro Cantone delle cosiddette " Sitzgesellschaften ", di società quindi che, pur avendo sede nel nostro Cantone, non esplicano alcuna attività ».

A tale invito l'esecutivo cantonale ha dato seguito con la redazione della modifica che vi esponiamo.

L'aspetto più importante della revisione dell'art. 50 è il rifiuto di accogliere l'interpretazione restrittiva del termine « sede », quella cioè che porta a un puro e semplice « Briefkastendomizil ». Tale è il significato della dizione « non vi esercitano un'attività lucrativa vera e propria ». A parte il desiderio di non imitare certi Cantoni nell'eccesso di favori verso le « società di sede » — con un atteggiamento che a nostro parere rappresenta oltretutto un abuso delle possibilità di concorrenza fiscale — la misura che vi proponiamo tende a impedire un paradosso cui altrimenti darebbe luogo la riforma. Se infatti — con l'intenzione di offrire condizioni che siano al massimo allettanti — accogliessimo il criterio del « Briefkastendomizil » le « società di sede » oggi costituite in altri Cantoni che già lo applicano non ricevrebbero alcun stimolo a trasferirsi nel Ticino, poichè nulla verrebbe mutato nella loro linea di condotta. L'accennato stimolo diventa invece operante quando tali società sanno che possono fruire da noi di analoghi privilegi pur svolgendo — sempre in assenza di una vera e propria attività commerciale — determinate mansioni inerenti, ad esempio, all'amministrazione del proprio patrimonio, come sarebbe il caso di un'amministrazione di titoli.

Non bisogna d'altronde dimenticare che molte delle società messe da altri Cantoni al beneficio del « Briefkastendomizil » svolgono attualmente attività amministrative del tipo e nei limiti surriferiti proprio nel Ticino. Se diamo un'interpretazione abbastanza lata al concetto di « sede » possiamo ragionevolmente supporre che tali società si trasferiscano nel nostro Cantone, con il vantaggio che saremmo noi a percepire le pur ridotte imposte dovute in base alle regole del « privilegio holding ». Oltre ad essere interessante dal punto di vista finanziario (se non per i singoli casi presi a sè stanti, indubbiamente per l'entità del gettito complessivo) un risultato siffatto porrebbe anche fine all'ingiusta situazione che oggi purtroppo esiste : quella, per intenderci, causata da società che — sfruttando disposizioni contenute in testi di altri Cantoni e non contemplate dalla nostra legge tributaria — conseguono guadagni nel Ticino senza lasciarvi un centesimo d'imposta.

Certo che così facendo non possiamo più introdurre il principio della « riduzione proporzionale » previsto per l'imposta difesa nazionale (art. 59 DIN), e concesso da vari Cantoni alle cosiddette « società di partecipazione »; altrimenti tratteremo queste ultime peggio delle « società di sede ». D'altronde non riteniamo necessario adottare anche nella nostra legge tributaria la differenza stabilita da certi Cantoni fra « holdings » e « società di partecipazione », differenza che è basata in buona parte su criteri approssimativi e discutibili.

Invece di « capitale nominale » proponiamo di metteré « capitale sociale (che consiste in una parte di versato e in una di non versato) e riserve aperte e tacite ».

Proprio perchè non è sull'aliquota di imposizione che ci troviamo svantaggiati nella concorrenza con gli altri Cantoni pensiamo che sia meglio confermare l'attuale ragione della 0,50 %. Il minimo d'imposta può essere portato fino a Fr. 400.— senza per questo sminuire le favorevoli conseguenze che ci attendiamo dalla modifica. L'aggiunta « più i debiti non deducibili a' sensi della presente legge » dovrebbe dare all'Autorità di tassazione un valido mezzo di difesa contro le « holdings » che caricano oltre misura il conto « debiti al portatore ».

Nel capoverso primo, dove è situata la parte essenziale dell'articolo, manteniamo inalterata la dizione « hanno prevalentemente per scopo »; essa è più idonea ad evitare errate interpretazioni della norma, e anche più confacente alla prassi amministrativa instaurata. E' infatti nostra intenzione non scostarci da tale prassi. Lo affermiamo a proposito della quota di attivi (75 %) che deve essere investita in partecipazioni determinanti per poter fruire del « privilegio holding ». Lo ribadiamo per ciò che concerne il noto limite del 20 % fissato ad ogni singola partecipazione; diminuendolo, l'aggettivo « determinante » non avrebbe più scopo di sussistere, e di aumentarlo non è il caso, per non rompere — tra l'altro — l'uguaglianza di disciplina che vige con le legislazioni dei Cantoni confederati e con il decreto IDN. Pure inalterato rimane il principio del riversamento di metà dell'imposta al Comune in cui la società ha sede.

L'attuale paragrafo — trasformato in capoverso — viene inserito come capoverso secondo, in modo da sottolineare ancor meglio l'esclusione di altri contribuiti, e da rendere più marcato il distacco, rispetto al corpo principale dell'articolo, dell'ipotesi di tassazione della sostanza immobiliare eventualmente posseduta dalle società in esame. Quando parliamo di esclusione di altri tributi intendiamo soprattutto riferirci all'imposta speciale sui benefici di liquidazione, prevista per le persone giuridiche dall'art. 56 LT. Oggi nei confronti delle « holdings » non si calcola l'utile di liquidazione; per motivare tale procedimento ci si basa, giustamente, sul paragrafo dell'art. 50. Lo stesso criterio dovrebbe essere adottato domani, oltre che verso le « holdings » anche verso le « società di sede » con attività di semplice carattere amministrativo.

Per l'ipotesi sopra accennata, in cui le « holdings » — e solo quelle — posseggano stabili nel Ticino, ripetiamo in veste di terzo capoverso la disposizione ora redatta quale cpv. 2 e confermiamo altresì l'applicazione delle aliquote delle persone fisiche. In un primo tempo si era pensato di introdurre una clausola restrittiva che avrebbe dovuto concludere il nuovo terzo capoverso e che sarebbe stata redatta in questi termini: « e a condizione che gli immobili stessi non rappresentino più dell'X % degli attivi di tali società ». Abbiamo però lasciato cadere simile limitazione perchè vi proponiamo di togliere il vantaggio fin qui offerto dalla seconda frase dell'attuale capoverso 2: « La sostanza così tassata va in diminuzione del capitale e riserve ». Non bisogna temere una riapparizione, sotto diversa forma, del fenomeno « Anstalten ».

Oltre alla considerazione che le società holdings di cui all'art. 50 sono persone giuridiche con sede in Svizzera, quindi molto più controllabili che non i citati enti costituiti nel Liechtenstein, resta il fatto che il possesso di immobili da parte di esse è pur sempre una circostanza, se non proprio eccezionale, per lo meno alquanto rara. Se vi è proprietà fondiaria (tanto più in una misura accentuata, come sarebbe stato il caso nella clausola restrittiva che si decise poi di abbandonare) è perchè si è in presenza di vere e proprie S.A. immobiliari, dalle quali le « holdings » si differenziano in maniera netta.

Nel terzo capoverso dell'art. 50 parliamo solo di « holdings e simili » in quanto è evidente che una società che possiede immobili non può essere considerata « società di sede », neppure entro i limiti abbastanza larghi che al concetto di « sede » diamo nel primo capoverso della norma.

Abbiamo ritenuto consigliabile precisare nel testo stesso della legge che l'imposta sulla sostanza immobiliare è dovuta anche al Comune, seguendo la normale

regola di applicazione del moltiplicatore. Di qui l'aggiunta « ... l'imposta cantonale e comunale ».

La nuova redazione dell'art. 50 non mette questa norma in contrapposizione con l'art. 6 della legge tributaria (« Aziende all'estero ») ; se mai ne deriva una duplice possibilità di agevolazioni. Com'era ovvio tale nuova redazione ha richiesto una completazione della marginale.

Siamo convinti che la modifica che vi proponiamo tornerà a porre il Ticino in grado di attirare sul suo territorio le società menzionate ; anche perchè l'adeguamento della norma di legge si accompagna ad un altro fattore già rilevato nei dibattiti granconsigliari del 1950 (intervento Galli nella seduta del 5 aprile ; verbali citati, pag. 717) e mai venuto meno : vale a dire la circostanza che dette società « possono trovare nel nostro Cantone condizioni politiche e geografiche particolarmente interessanti ». Facciamo del resto notare che l'idea di favorire fiscalmente le « Sitzgesellschaften » non è nuova nel Ticino. Se pure in forma meno elaborata di quella che sottoponiamo alla vostra approvazione essa era già contenuta nella vecchia legge tributaria dell'11 dicembre 1907, dove il § 4 dell'articolo 9 recitava :

« Le società per azioni che hanno sede nel Cantone senza avervi esercizio pagano un'imposta speciale sul capitale sociale nella misura del 4 per mille, da ripartirsi in parti eguali tra il Cantone e Comune della sede ».

IV. MODIFICHE DI PURA REDAZIONE

1. Con talune di esse si è proceduto a semplici precisazioni di dizione, mettendo ad esempio « utile » al posto di « reddito », il quale ultimo è termine improprio per definire i proventi conseguiti dalle società commerciali (così : nella marginale, nell'introduzione e nella cifra 2 lett. h) dell'art. 46 ; nel cpv. 1 dell'art. 47 ; nella marginale dell'art. 48 ; nella marginale e nel testo dell'art. 52) ; oppure sostituendo « società » con « persone (a) giuridiche (a) » (così : nella marginale e nel testo dell'art. 55 ; in entrambi i capoversi dell'art. 56 ; nella marginale e nel testo dell'art. 57 ; nel cpv. 2 dell'art. 58). Va ad ogni modo tenuto presente che nell'art. 57 la nuova redazione ha anche lo scopo di contrastare l'abuso tentato da certe Anstalten del Liechtenstein, le quali perseguono da noi i soliti fini di lucro, assumendo però nel Principato la veste di « fondazione » : con la variante proposta scompare ogni difficoltà di decisione in frangenti del genere.

Nel paragrafo dell'art. 7 procediamo ad alcune correzioni circa i richiami dei casi nei quali il debitore di determinate prestazioni è chiamato a rispondere solidalmente per il pagamento dell'imposta.

2. Con altre si è voluto, per così dire, codificare regole ormai applicate da tempo dagli organi di tassazione ; ne risulteranno così avvantaggiate le relazioni con i contribuenti o i loro rappresentanti.

Nel cpv. 1 dell'art. 48 completiamo quindi la frase « ... la media ponderata del capitale versato aumentato dalle riserve effettivamente tassate » con l'aggiunta « com'è utile » ; nel cpv. 1 dell'art. 59 inseriamo l'avverbio « unicamente » dopo la prima parte del disposto : « Le aziende municipalizzate pagano ... ».

3. Con altre ancora, infine, si è sciolto in modo definitivo il dubbio che poteva sussistere — nella lettura del testo di legge — circa l'esatto trattamento riservato ad una categoria di contribuenti (art. 54, cpv. 1, dove precisiamo già in sede legislativa che la parificazione fiscale delle « altre persone giuridiche » alle persone fisiche vale non solo per le aliquote applicabili all'imponibile ma anche per il modo in cui si deve accertare l'imponibile stesso) ; oppure si

sono volute evitare procedure amministrative là dove l'esiguità degli importi in gioco non ne giustifica l'adozione (paragrafo dell'art. 65 : nessuna assegnazione di sostanza se questa non raggiunge i Fr. 1.000.— netti).

V. NORME DI APPLICAZIONE E TRANSITORIE

L'art. 2 del disegno di legge che figura quale allegato I al presente messaggio stabilisce le norme di applicazione e transitorie, che acquistano particolare rilievo data l'ampiezza della riforma.

Nel primo capoverso di detto articolo viene fissato il principio generale secondo cui la riforma si applica a cominciare dal periodo di tassazione 1965/66, basato sul periodo di computo 1963/64.

Le modifiche qui proposte non concernono quindi l'imposta 1963/64, basata sul periodo di computo 1961/62 : e ciò anche se la relativa procedura di tassazione si iniziasse — per la nota regola dell'art. 22 LPT — dopo il 1. gennaio 1965. A maggior ragione questa inapplicabilità della presente riforma vale per i periodi di tassazione anteriori al 1963/64. I capoversi da 2 a 5 disciplinano le eccezioni al principio surriferito.

Con il capoverso 2 si vuole concedere al contribuente, per il periodo di tassazione 1965/66, il beneficio dell'« intermedia » anche se il fatto che l'ha determinata nel corso degli anni 1963 o 1964 non è più considerato come valido motivo dalle nuove disposizioni ; oppure anche se queste disposizioni ritengono motivo di « intermedia » un fatto al quale il diritto precedente negava simile qualifica. Di conseguenza se per esempio si è avuto al 1. marzo 1964 un dissesto constatato giudizialmente, l'imposta 1965/66 — benchè la citata fattispecie non sia più considerata motivo di « intermedia » — sarà basata sul reddito del periodo marzo/dicembre 1964, riportato a 12 mesi, anzichè sulla media dei redditi conseguiti nel biennio 1963/64. Se d'altra parte alla medesima data il contribuente ha cambiato professione, passando da un'attività lucrativa dipendente ad una indipendente, l'imposta 1965/66 sarà ancora basata sul reddito del periodo marzo/dicembre 1964, riportato a 12 mesi, nonostante che l'attuale diritto non preveda — per l'imposta cantonale — il mutamento di professione come motivo di « intermedia ». In entrambi gli esempi citati verranno tuttavia applicate nei confronti dell'interessato le norme di legge più favorevoli, per cui sia nel primo che nel secondo caso l'imposta 1965/66 potrebbe basarsi sulla media del biennio di computo 1963/64, senza far luogo a tassazione intermedia. In tal modo diventa operante la seconda fase del capoverso in esame.

Il capoverso 3 rappresenta la norma di transizione applicabile all'art. 11 quinquies delle nuove disposizioni. Detta norma permette di separare dai rimanenti fattori di reddito i profitti in capitale e i plusvalori conseguiti durante il 1963 e il 1964, anni nei quali non vige ancora l'imposta speciale prevista dalla riforma per questi particolari generi di proventi. L'imposizione nel 1965 consentirà di applicare nel modo più semplice il criterio di transizione. Già con l'attuale diritto, infatti, è nel periodo di tassazione 1965/66 che i proventi in esame dovrebbero essere colpiti, assieme al reddito complessivo del soggetto di imposta, se conseguiti nel 1963/64 ; si tratterà ora di eseguire l'accertamento alla stessa epoca ma con una diversa procedura. La seconda frase del capoverso prende in considerazione l'ipotesi in cui un contribuente consegua nel 1964 un profitto in capitale o un plusvalore e lasci poi il Cantone, sempre nel corso del citato anno. La tassazione nel 1965 non sarebbe possibile, appunto perchè il soggetto d'imposta non avrebbe più il suo domicilio nel Ticino. Per superare tale difficoltà abbiamo ritenuto che la soluzione migliore fosse quella di appellarci alla giurisprudenza dell'istanza giudiziaria fiscale, la quale ha ritenuto legittima — anche con l'attuale diritto — la tassazione separata dei profitti in capitale e dei plusvalori nei confronti di coloro che si trasferiscono fuori Cantone nel medesimo biennio in cui realizzarono il provento im-

ponibile. Per completare il commento di questo capoverso notiamo che una norma di transizione per i benefici di liquidazione di cui è cenno nell'art. 56 LT (ora riveduto) non è necessaria. I benefici in questione sono conseguiti dalle persone giuridiche, per le quali è già sempre stato applicato il criterio della tassazione distinta di tali utili.

Il capoverso quarto estende all'imposta speciale sui guadagni di lotterie, concorsi pronostici e simili il principio a cui si ispira la norma di transizione valida per i profitti in capitale e i plusvalori. Non ci resta quindi che riferirci a quanto abbiamo esposto a proposito del capoverso precedente. Aggiungiamo solo che qui non esistono le basi di un recupero d'imposta per i guadagni di lotterie, concorsi pronostici e simili conseguiti negli anni 1963 e 1964 da persone che hanno poi abbandonato il Ticino; in tali casi la tassazione non è più possibile.

L'ultimo capoverso dell'art. 2 dell'allegato disegno di legge concerne un problema posto dai rapporti tra la legge tributaria e la legge sull'imposta maggior valore immobiliare. Con la riforma del 26 giugno 1962 è stato introdotto il principio secondo cui i guadagni immobiliari conseguiti dalle società del diritto commerciale (S.A.; accomandite per azioni; S.a.g.l.; cooperative non mutualistiche; succursali; « Anstalten »), e già colpiti attraverso la LTMV non possono più venir tassati mediante l'imposta sull'utile netto (aggiunta di un paragrafo all'art. 47 LT). Per non concedere a tali enti un'agevolazione fiscale ingiustificata si è allora deciso di controbilanciare la misura surriferita con la fissazione, nella LTMV, di un'apposita scala di aliquote, più elevate di quelle normali, e applicabili unicamente alle società commerciali (introduzione di un art. 2 bis nella legge 9 febbraio 1954). Con i nuovi rapporti che la riforma intende stabilire tra i due testi legislativi le società in questione saranno tassate, per i guadagni immobiliari, mediante aliquote identiche a quelle di qualsiasi altro contribuente assoggettato alla LTMV; esse vedranno poi il guadagno ripreso nella LT, in ragione del 60%. A causa della diversa incidenza cronologica tra le due imposte alle quali ci riferiamo (l'imposta sul maggior valore interviene subito; quella sull'utile netto è differita di un anno) i guadagni immobiliari conseguiti nel 1964 dalle società del diritto commerciale sarebbero colpiti — senza una norma di transizione — in modo completo dalle due leggi (LT e LTMV). Essi sarebbero infatti tassati immediatamente, cioè ancora nel 1964, con un'aliquota differenziata da quelle comuni e più elevata, prevista appunto per equilibrare la mancata imposizione nell'ambito della LT; d'altra parte nella tassazione 1965 ai fini dell'imposta sull'utile netto il 1964 conta come periodo di computo, e in base alla riforma che abroga il paragrafo dell'articolo 47 LT, gli stessi guadagni non andrebbero più esenti come finora (a compenso della più aspra tassazione in sede di LTMV), ma sarebbero imposti per il 60%. Tale risultato si porrebbe in urto con l'intenzione del legislatore, manifestata all'atto della riforma del 1962 (cfr. messaggio n. 1033 — finanze e giustizia — 26 gennaio 1962; e relativo rapporto del 4 giugno 1962). Dovendo rinunciare ad una delle due accennate imposizioni era logico che la norma di transizione fissasse la rinuncia a quella che è cronologicamente posteriore, cioè alla tassazione attraverso la LT. Con il 1965 la situazione sarà normalizzata, potendosi applicare in pieno il nuovo diritto. In altre parole, per i guadagni immobiliari conseguiti in tale anno le società del diritto commerciale pagheranno l'imposta maggior valore al pari di qualsiasi altro contribuente, e pagheranno poi anche nell'ambito della LT in ragione del 60%, con l'imposta sull'utile netto per l'esercizio fiscale 1966.

Nell'introduzione del presente messaggio vi abbiamo enunciato la nostra intenzione di modificare totalmente, per il 1. gennaio 1967, le aliquote sul reddito delle persone fisiche (art. 31 LT), differenziandole altresì in più scale « a seconda della posizione di stato civile del contribuente e degli obblighi di mantenimento ai quali egli deve far fronte ». Al punto 2 della parte III del messaggio si è fatta

menzione di una diminuzione — pure attuabile a partire dalla suddetta data — dell'onere d'imposta che grava la sostanza posseduta dalle persone fisiche (art. 45 LT). Riteniamo pure indispensabile rivedere le aliquote stabilite per le persone giuridiche, sia riguardo all'utile sia riguardo alla sostanza (articoli 48, 49 e 52).

Queste modifiche costituiranno il nerbo della « seconda fase » della vasta riforma che si sta attuando nella legislazione tributaria ticinese. Ad esse potrebbero aggiungersi :

- a) l'introduzione di un moltiplicatore per l'imposta cantonale, misura che verrebbe applicata nella pratica mediante un decreto legislativo promulgato ogni anno da codesto onorando Gran Consiglio in concomitanza con il voto sul preventivo (notiamo che il nostro intendimento di introdurre la tassazione annuale sulla base del cosiddetto « postnumerando » accentua l'opportunità di accogliere anche nel Ticino il principio del moltiplicatore per l'imposta cantonale, poichè risulterebbero in tal modo ancora meglio coordinati il fabbisogno statale da un lato, e dall'altro la partecipazione che il cittadino contribuente è chiamato a dare) ;
- b) il prelievo della tassa immobiliare comunale, descritta all'art. 71 LT, sulla scorta di aliquote non più collegate all'entità del moltiplicatore di ogni singolo Comune, ma fondate — in misura uniforme per tutto il Cantone — sul valore dei beni posseduti.

La tassazione annuale, come già abbiamo avvertito, dovrà essere prima preceduta dalle opportune modificazioni dell'apparato fiscale, per soddisfare tutte le esigenze connesse a tale non lieve innovazione.

Un analogo rinvio s'impone — data la complessità e delicatezza dei problemi da risolvere — nei confronti di un'altra revisione che ci sta a cuore : l'abolizione del prelievo posticipato di un anno dell'imposta comunale rispetto a quella cantonale. La riscossione contemporanea dei due tributi offrirebbe innegabili vantaggi a tutti gli interessati : contribuenti, Stato e Comuni.

Con l'esauriente disamina che abbiamo condotto su questa prima parte dei lavori di modifica della legge tributaria e con l'esposizione di massima delle altrettanto importanti modifiche previste per un prossimo futuro confidiamo di avervi posti in grado di prendere le vostre decisioni in perfetta conoscenza di causa. Le riforme — pure attuate in questo periodo — della legge di procedura tributaria e della legge concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare stanno d'altronde a dimostrare l'impegno con cui l'Esecutivo cantonale ha affrontato il non facile problema di un aggiornamento del nostro diritto fiscale nei suoi testi fondamentali.

Vi invitiamo pertanto a voler dare la vostra adesione sia all'annesso disegno di legge sia al disegno di decreto legislativo sulle misure transitorie di sgravio per il biennio 1965/66.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Pellegrini

p. o. di Cancelliere :
Beati

LEGGE

che modifica vari articoli della Legge tributaria dell'11 aprile 1950

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 26 febbraio 1964 n. 1191 del Consiglio di Stato,

*decreta:**Articolo 1*

Gli articoli 4 ; 7 cifra 1 lett. d), e § ; 11 ; 12 ; 14 ; 17 cpv. 1 e 2 ; 18 ; 19 cpv. 1 ; 21 § ; 23 cifra 1 ; 25 lett. a) ; 26 ; 27 lett. b), c), d), e), e f) ; 28 cpv. 1 lett. a) e b) ; 34 ; 36 cpv. 1 ; 41 § ; 43 ; 44 ; 46 cifra 2 lett. h) ; 47 cpv. 1 ; 48 cpv. 1 ; 50 ; 52 ; 54 cpv. 1 ; 55 ; 56 ; 57 ; 58 cpv. 2 ; 59 cpv. 1 e 65 § della Legge tributaria dell'11 aprile 1950 sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni che seguono.

Nella Legge medesima vengono d'altra parte introdotte le seguenti nuove disposizioni : art. 11 bis ; art. 11 ter ; art. 11 quater ; art. 11 quinquies ; art. 17 cpv. 3 ; art. 20 cpv. 2 ; art. 27 lett. g), h), e i) ; art. 27 bis ; art. 27 ter ; art. 29 bis ; art. 46 cpv. 2 ; art. 54 § e art. 62 cpv. 2.

Vengono inoltre abrogati e non più sostituiti gli articoli 10 e 47 § :

La deduzione dei debiti, in capitale ed interessi, è limitata ai debiti professati in Svizzera, riconosciuti dalla presente legge, ed è ammessa, ove il contribuente possenga sostanza in altri Cantoni o all'estero, proporzionalmente sull'intera sostanza ovunque posta.

*Art. 4*b) deducibilità
proporzionale
dei debiti

d) che, non avendo domicilio, esercitano o fanno esercitare un'attività lucrativa nel Cantone ;

*Art. 7 cifra 1
lette. d) e §*

§. Nei casi di cui alla cifra 1, lett. d), ed alla cifra 3, lett. a), b), d), e) e f) il debitore delle prestazioni è solidalmente responsabile per il pagamento delle imposte.

L'imposta delle persone fisiche e di quelle giuridiche ad esse parificate (art. 54) è dovuta sulla base della media dei redditi conseguiti nei due anni precedenti e della sostanza al 1. gennaio del primo anno di tassazione.

*Art. 11*Basi della
tassazione

L'imposta delle persone giuridiche è dovuta sulla base dell'utile conseguito nell'esercizio precedente e della sostanza esistente all'inizio dell'anno di tassazione.

a) persone fisiche

Se le condizioni dell'assoggettamento (art. 7) si sono attuate soltanto nel corso del periodo di tassazione, o se le stesse non sono adempiute durante tutto il periodo di computo, l'imposta è determinata in base al reddito conseguito dopo che si sono attuate le condizioni dell'assoggettamento e riportato a 12 mesi, ed in base alla sostanza esistente all'inizio dell'imponibilità.

b) persone
giuridiche

c) eccezioni

Se, in seguito all'inizio o alla cessazione dell'attività lucrativa, a mutamento della professione, a divorzio o a separazione decretata dal giudice, ad una devoluzione a causa di morte, il reddito di una persona fisica o di una persona da essa sostituita nell'obbligo fiscale si è, nel corso del periodo di computo, durevol-

*Art. 11 bis*Modificazione
del reddito
durante il periodo
di computo

mente modificato, alla determinazione degli elementi del reddito colpiti dalla modificazione è applicabile per analogia l'art. 11 cpv. 3.

Art. 11 ter
Periodo di tassazione

L'imposta calcolata come all'art. 11 è fissata per un periodo biennale nei confronti delle persone fisiche e di quelle ad esse parificate (art. 54), e per un periodo annuale nei confronti delle persone giuridiche e delle aziende municipalizzate. Per le persone fisiche resta riservato l'art. 11 quater.

Se l'obbligo di pagare l'imposta esiste unicamente per una parte del periodo di tassazione, l'imposta è dovuta solo per la parte corrispondente. Sono riservati gli art. 11 quinquies e 56, cpv. 1.

Art. 11 quater
Tassazione intermedia

Se nel corso del periodo di tassazione le basi della tassazione di una persona fisica o di una persona ad essa sostituita nell'obbligo fiscale si sono durevolmente modificate in seguito all'inizio o alla cessazione dell'attività lucrativa, a mutamento della professione, ad una devoluzione a causa di morte, una nuova tassazione (tassazione intermedia) deve essere eseguita, per il resto di detto periodo, quanto agli elementi del reddito e della sostanza colpiti dalla modificazione. Alla determinazione del reddito è applicabile per analogia l'art. 11, cpv. 3.

Una tassazione intermedia ha pure luogo, con effetto immediato, tutte le volte che gli elementi imponibili di un contribuente si modificano a seguito di acquisto o di vendita di sostanza immobiliare sita nel Cantone da rispettivamente a persone domiciliate fuori Cantone, oppure a seguito di acquisto o di vendita di sostanza immobiliare sita fuori del Cantone.

La modificazione dello stato civile e la nascita di un figlio verificatesi durante il primo anno del biennio determinano una tassazione intermedia per il secondo anno, ritenuta in caso di matrimonio l'applicazione dell'art. 12.

La tassazione intermedia ha luogo d'ufficio oppure su richiesta del contribuente. Essa è valida in quanto sia iniziata dall'Autorità fiscale, rispettivamente richiesta dal contribuente, entro tre anni dalla scadenza del periodo di tassazione cui si riferisce.

Art. 11 quinquies

Imposta speciale sui profitti in capitale e sul plusvalore

Se l'assoggettamento all'imposta cessa oppure se si è proceduto ad una tassazione intermedia (art. 11 quater), oltre all'imposta ordinaria sul reddito è dovuta un'imposta annuale intera sui profitti in capitale e sul plusvalore nel senso dell'art. 27, lettere f) g) e h), conseguiti durante il periodo di computo e quello di tassazione, con l'aliquota applicabile unicamente a questo reddito.

I profitti in capitale e il plusvalore soggetti all'imposta annuale non sono compresi nel computo dell'imposta sul reddito ordinario.

Nel calcolo dell'imposta annuale di cui al presente articolo non si tien conto di alcuna deduzione.

Art. 12
Famiglia

Le sostanze e i redditi del marito e della moglie sono considerati come un solo complesso ai fini dell'imposta, qualunque sia il regime dei beni tra i coniugi.

In caso di divorzio o di separazione decretata dal giudice la tassazione unica è annullata per il resto dell'anno e si procede a tassazioni distinte, ritenuta l'imposizione immediata degli alimenti percepiti. Sono applicabili per analogia i capoversi primo e quarto dell'art. 11 quater.

Il reddito e la sostanza dei figli minorenni sono aggiunti a quelli del genitore che esercita la patria potestà. Fa eccezione il reddito proveniente da attività lucrativa che è accertato con tassazione separata, cui sono applicabili gli articoli da 17 a 30. La relativa imposta è dovuta dal figlio minorenne.

§. La moglie e i figli minorenni rispondono solidalmente con il capofamiglia per il pagamento della loro quota dell'imposta complessiva.

Se il contribuente muore i suoi eredi gli succedono nei suoi obblighi fiscali. Essi sono tenuti, prima della divisione ereditaria, a versare o a garantire le imposte dovute dal defunto fino al giorno della morte; essi sono responsabili solidalmente fino a concorrenza delle loro quote ereditarie.

Se un erede muore prima di aver soddisfatto agli obblighi che gli incombono in virtù del cpv. 1, i suoi eredi subentrano con responsabilità solidale nei suoi obblighi fiscali.

E' reddito imponibile la somma dei proventi netti derivanti :

- a) dal lavoro ;
- b) dall'esercizio di un'azienda ;
- c) dalla sostanza ;
- d) da ogni altra fonte ed in ogni forma.

Sono considerati reddito, e come tali soggetti all'imposta, i proventi in natura di qualsiasi specie ed in genere ogni prestazione valutabile in denaro.

Non sono soggetti all'imposta sul reddito :

- a) i proventi derivanti da successioni, legati e donazioni ;
- b) le somme versate dal servizio cantonale della pubblica assistenza, e quelle provenienti dall'assistenza legale dovuta ai parenti ;
- c) le somme versate a titolo di aiuto complementare ai vecchi, superstiti e invalidi ;
- d) le somme versate una volta tanto a titolo di assicurazioni private sulla vita, e i versamenti in capitale effettuati da fondi di previdenza, per la parte corrispondente ai contributi pagati dai prestatori d'opera.

(. . . . invariato)

Il reddito degli impiegati e operai a stipendio o salario esattamente accertato, compresi i redditi del lavoro elencati alla lettera b) dell'articolo precedente, è soggetto all'imposta nella sola ragione di otto decimi, con un massimo di deduzione di Fr. 4.000.-, quando l'ammontare del reddito stesso sia comprovato in tutti i suoi componenti mediante ineccepibili attestazioni delle fonti da cui derivano.

Sono pure considerati come reddito di azienda i guadagni derivanti dal commercio di immobili esercitato a titolo professionale, indipendentemente dalla loro tassazione attraverso la legge concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare, e quand'an-

Art. 14
Successione nell'obbligo fiscale per decesso del contribuente

Art. 17
Nozione di reddito

Art. 18
a) reddito del lavoro

Art. 19 cpv. 1
Deducibilità dal reddito del lavoro

Art. 20 cpv. 2
b) reddito di aziende

che non esista l'obbligo di tenere libri contabili. Tali guadagni vengono imposti nella sola ragione di sei decimi.

Art. 21 §
Deducibilità dal
reddito di aziende

§. Il reddito aziendale dell'agricoltura e selvicoltura è soggetto all'imposta nella sola ragione di sette decimi, con un massimo di deduzione di Fr. 1.500.—.

Art. 23 cifra 1

1. I fondi e le istituzioni di previdenza devono essere costituiti in fondazione con sede in Svizzera.

Art. 25 lett. a)

c) Reddito della
sostanza

a) ogni provento della sostanza immobiliare e diritti ad essa inerenti, sia direttamente goduti dal proprietario, sia provenienti da rapporti contrattuali con terzi, ed in particolare il valore locativo dell'abitazione a cui il contribuente ha diritto in casa propria o nella casa di cui ha il godimento ;

Art. 26

Deducibilità dal
reddito della
sostanza

(. invariato)

Art. 27

d) Reddito
proveniente
da altre fonti

- b) gli assegni di riposo, le pensioni, le rendite vitalizie o temporanee, i vitalizi, le rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti e dell'assicurazione invalidità ;
- c) gli alimenti percepiti in caso di divorzio o di separazione decretata dal giudice ;
- d) i redditi conseguiti in via di compensazione, quali indennità per perdita di salario e di guadagno, assegni provenienti da assicurazione contro la disoccupazione, indennità giornaliera derivanti da assicurazioni contro le malattie e gli infortuni, versamenti in capitale a dipendenza di un rapporto di lavoro — ad eccezione delle quote dichiarate non imponibili dall'articolo 17, cpv. 3, lett. d) —, i redditi delle casse di risparmio e di previdenza, le indennità per danni permanenti ;
- e) le indennità per abbandono o rinuncia ad esercitare un'attività, per rinuncia definitiva o temporanea ad un diritto o all'esercizio dello stesso, per rescissione di contratto, nonché le inconvenienze e simili ;
- f) i profitti in capitale conseguiti nell'esercizio di un'azienda avente l'obbligo di tenere una contabilità mediante l'alienazione o la realizzazione di beni mobiliari (specialmente titoli o valori) ed immobiliari, anche se già tassati attraverso la legge concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare, ritenuta in quest'ultimo caso, un'imposizione di tali profitti nella sola ragione di sei decimi ;
- g) i benefici di liquidazione in caso di cessione o di alienazione di un'azienda o di trasferimento della stessa fuori Cantone, i guadagni risultanti dalla cessione di clientela, ecc. ;
- h) il plusvalore di cose e diritti verificatosi ed allibrato nell'esercizio di un'azienda avente l'obbligo di tenere la contabilità ;
- i) i guadagni netti conseguiti in lotterie, concorsi pronostici e simili.

Art. 27 bis

Imposta speciale
sui guadagni di
lotterie, concorsi
pronostici e simili

Sui guadagni descritti alla lettera i) dell'art. precedente è dovuta, per l'anno in cui sono conseguiti, un'imposta unica, distinta da quella ordinaria sul reddito e con l'applicazione delle normali aliquote fissate dall'art. 31.

Nel calcolo di tale imposta non si tien conto di alcuna deduzione.

Gli assegni di riposo e le pensioni, nonchè i redditi descritti nella lettera d) dell'art. 27, soggiacciono all'imposta nella sola ragione di otto decimi, con un massimo di deduzione di Fr. 4.000.—, ritenuto questo massimo non cumulabile con quello già previsto all'art. 19.

Art. 27 ter
Deducibilità dal reddito proveniente da altre fonti

Le rendite vitalizie acquistate con mezzi esclusivi del beneficiario e stipulate con una compagnia di assicurazione, nonchè le rendite percepite dall'assicurazione vecchiaia e superstiti e dall'assicurazione invalidità, soggiacciono all'imposta nella sola ragione di otto decimi.

- a) gli oneri permanenti a carico del contribuente per legge o sentenza giudiziaria, qualunque sia il domicilio dei beneficiari, e quelli risultanti da convenzioni in quanto i beneficiari siano contribuenti in Svizzera, ed in quanto non fondati sul diritto di famiglia, ad eccezione degli alimenti al coniuge divorziato o legalmente separato ;
- b) i versamenti legali all'assicurazione vecchiaia e superstiti, all'assicurazione invalidità, e al fondo di finanziamento della indennità ai militari per perdita di guadagno.

Art. 28 cpv. 1
lett. a) e b)

Le persone che per la prima volta, o dopo un'assenza di almeno dieci anni dalla Svizzera, prendono domicilio nel Cantone senza esercitarvi un'attività lucrativa, possono, una volta raggiunte le condizioni dell'imponibilità, chiedere di essere tassate, per il resto dell'anno e per l'anno successivo, sulla base del reddito consumato nel Cantone in luogo di eventuale sostanza mobiliare ovunque posta e del reddito effettivo imponibile. Se le persone di cui sopra sono stranieri lo stesso sistema di imposizione può essere continuato, con l'autorizzazione del Consiglio di Stato, ritenuto tuttavia che l'ammontare dell'imposta a loro carico non abbia ad essere inferiore a quanto dovuto, in applicazione delle norme comuni della legge, per la sostanza immobiliare sita nel Cantone, per i valori mobiliari svizzeri (carte-valori, quote sociali, diritti, crediti, averi) e per i beni mobiliari che si trovano nella Svizzera.

Art. 29 bis
Tassazione globale

Sono esonerati dall'imposta sulla sostanza :

Art. 34
Esoneri

1. le scorte di foraggio, sementi ecc. prodotte nell'azienda agricola del contribuente e destinate allo sfruttamento aziendale, le macchine agricole di proprietà e uso consortile ;
2. gli strumenti di lavoro e agricoli per un massimo di franchi 5.000.— ;
3. i semoventi (bovini(ovini, suini, ecc.) per ogni azienda per i primi Fr. 5.000.— ;
4. le sostanze di orfani sotto i diciotto anni per i primi franchi 10.000.— se appartenenti a orfani di padre, e per i primi Fr. 20.000.— se appartenenti a orfani di padre e di madre ;
5. il mobilio domestico sino a Fr. 20.000.— ;
6. una quota di Fr. 10.000.— sull'importo dei libretti di risparmio e di deposito dichiarati dal contribuente per sè o per le persone da lui sostituite nell'obbligo fiscale.

Art. 36 cpv. 1

Gli immobili e loro accessori nonché i macchinari situati nel Cantone sono imposti per il valore di stima ufficiale, riservato l'art. 37.

Art. 41 §

§. Sono esonerati dal pagamento delle imposte i primi franchi 5.000.— di valore di riscatto di polizze dichiarate dal contribuente a suo favore od in favore di persone da lui sostituite nell'obbligo fiscale.

Art. 43

**Deducibilità
dei debiti**

Dalla sostanza si deducono i debiti comprovati verso persone od enti che, per il corrispondente credito, soggiacciono all'imposta in Svizzera o ne sono esentati per legge.

Sono pure ammessi in deduzione i conti correnti di costruzione quando è imposto il relativo controvalore, e quelli garantiti da titoli, per la parte che non eccede il valore fiscale dei titoli stessi.

Art. 44

**Debiti non
deducibili**

Restano esclusi dalla deduzione :

1. le iscrizioni ipotecarie fatte a titolo di garanzia o di fidejussione a favore di terzi ;
2. i debiti non commerciali rappresentati da cambiali, conti di negozio e conti correnti, salvo i conti correnti indicati all'articolo 43 cpv. 2.

**Art. 46 cpv. 1
cifra 2 lett. h)
e cpv. 2**

Utile imponibile

E' considerato utile imponibile :

- h) i rimborsi sia in contanti sia in natura accordati ai propri soci ed ai clienti, sia durante, sia alla chiusura dell'esercizio. I rimborsi in contanti o in natura accordati dalle società cooperative in misura uguale ai soci ed ai non soci, preventivamente stabiliti dagli statuti o dalle norme di vendita, sono considerati come utile solo per la parte eccedente il 5 %.

Gli utili conseguiti con l'alienazione di immobili sono imponibili anche se già tassati attraverso la legge concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare. Tali utili vengono imposti nella sola ragione di sei decimi.

Art. 47 cpv. 1

Le disposizioni relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche sono applicabili per analogia per la deduzione delle spese necessarie a conseguire l'utile, delle spese di manutenzione degli immobili, degl'interessi passivi, delle prestazioni in favore degli impiegati e operai, delle perdite e degli ammortamenti.

Art. 48 cpv. 1

**Aliquote
per l'utile**

L'aliquota applicabile all'utile è pari ai due terzi del rapporto esistente, durante il periodo di computo, fra l'utile netto imponibile e la media ponderata del capitale versato aumentato delle riserve effettivamente tassate come utile, ritenuto un minimo del 4 ed un massimo del 15 per cento.

Art. 50

**Holdings e
società di sede**

Le società anonime, le società in accomandita per azioni, le società a garanzia limitata e le società cooperative che hanno prevalentemente per scopo la partecipazione ad altre imprese (holdings e simili), e quelle che, pur avendo sede nel Cantone, non vi esercitano un'attività lucrativa vera e propria pagano, in deroga a quanto sopra, un'imposta pari allo 0,50 % del capitale sociale e delle riserve aperte e tacite, più i debiti non deducibili a' sensi della presente legge, ritenuto un minimo di Fr. 400.—. Il Cantone riverserà il 50 % dell'imposta incassata ai Comuni in cui queste società hanno sede.

Dalle società di cui al precedente capoverso non è riscossa alcun'altra contribuzione cantonale o comunale.

Qualora tuttavia le società holdings e simili posseggano immobili nel Cantone l'imposta cantonale e comunale è dovuta anche sul valore degli immobili e sul relativo reddito in base alle disposizioni concernenti le persone fisiche.

L'imposta sull'utile delle cooperative basate sulla mutualità, calcolato in base agli art. 46 e 47 della presente legge, è dovuta in base alle seguenti aliquote :

(. . . . invariato)

Art. 52
Aliquote
per l'utile

C) Altre persone giuridiche

Le altre persone giuridiche (associazioni, fondazioni, corporazioni, legati, benefici e simili) soggiacciono all'imposta al pari delle persone fisiche, ritenuta la non applicabilità nei loro confronti del disposto dell'art. 30.

Art. 54

§. I contributi versati per scopi di pubblica utilità dai Patriziati ai Comuni, agli stabilimenti di pubblica educazione, nonché alle opere di pubblica beneficenza, e simili, nel Cantone vengono considerati spese d'esercizio e sono pertanto ammessi in deduzione.

Se una persona giuridica si trova in liquidazione all'inizio dell'anno fiscale essa è imposta come una persona fisica. L'imposta non deve però superare quanto la persona giuridica avrebbe dovuto pagare in conformità delle norme applicabili prima dell'inizio della liquidazione.

Art. 55
Persone giuridiche
in liquidazione

Le persone giuridiche di cui alle lettere A) e B) del presente titolo e quelle ad esse parificate (art. 57) che sono entrate in liquidazione o che trasferiscono la loro sede prima o durante il periodo di tassazione pagano, al momento in cui l'obbligo fiscale cessa, oltre all'imposta normale pro rata, un'intera imposta annuale sui profitti in capitale e sul plusvalore conseguiti durante il periodo di computo e il periodo di tassazione, come le persone fisiche (art. 11 quinquies).

Art. 56
Benefici di
liquidazione

L'imposta sui benefici di liquidazione è dovuta anche quando la persona giuridica, pur senza sciogliersi o mutar sede, compie operazioni che hanno come conseguenza la scomparsa di tutti gli elementi imponibili per i quali era finora tassata nel Cantone.

Le persone giuridiche aventi sede all'estero e che sono contribuenti nel Cantone solo per immobili e diritti imponibili soggiacciono all'imposta al pari degli enti di cui alla lettera A) del presente titolo.

Art. 57
Immobili di
persone giuridiche
aventi sede
all'estero

Nei confronti delle persone giuridiche di cui all'art. 57 la tassa è riscossa con l'aliquota del 3‰.

Art. 58 cpv. 2

Le aziende municipalizzate pagano unicamente l'imposta sull'utile in base alle aliquote stabilite all'art. 52.

Art. 59 cpv. 1

Per il contribuente la cui partita cantonale venne variata in conseguenza delle eccezioni concesse dagli articoli 11 quater e 12 cpv. 2 fa stato, per l'imposta comunale, l'imposta cantonale del medesimo anno. Questo principio è applicabile anche quando si

Art. 62 cpv. 2

prelevano in sede cantonale le imposte speciali stabilite dagli articoli 11 quinquies, 27 bis e 56 cpv. 1; nonchè nei confronti delle persone giuridiche tassate in base all'art. 55.

Art. 65 §

§. Si fa astrazione dall'assegnazione del reddito e della sostanza quando gli stessi non raggiungono, rispettivamente Fr. 200.— o Fr. 1.000.— netti.

Articolo 2

Le modifiche di cui all'art. 1 della presente legge si applicano a decorrere dal periodo di tassazione 1965/66; esse non concernono i periodi precedenti, anche se la procedura di tassazione si iniziasse, per questi ultimi, dopo il 1. gennaio 1965.

Il periodo di tassazione 1965/66 terrà conto di tutte le fattispecie verificatesi negli anni 1963 e 1964, e che costituiscono motivo di tassazione intermedia, tanto a' sensi degli articoli 11 §, 12 e 14 dell'attuale legge tributaria, e dell'art. 11 cpv. 5 e 6 dell'attuale legge di procedura tributaria, quanto a' sensi degli articoli 11 bis, 11 quater e 12 di cui al presente disegno di legge. A queste fattispecie verrà applicata la disciplina legislativa più favorevole al contribuente.

I profitti in capitale e i plusvalori conseguiti durante gli anni 1963 e 1964 verranno assoggettati nel 1965 ad una imposta annuale intera a' sensi dell'articolo 11 quinquies di cui al presente disegno di legge. Resta riservata l'imposizione annuale intera nel 1964 per quei contribuenti che lasciano il Cantone entro detto anno.

I guadagni di lotterie, concorsi pronostici e simili conseguiti durante gli anni 1963 e 1964 verranno assoggettati nel 1965 ad un'imposta unica e distinta da quella ordinaria sul reddito, a' sensi dell'art. 27 bis d cui al presente disegno di legge.

I guadagni conseguiti nel 1964 con l'alienazione di fondi dalle persone giuridiche di cui al Titolo quarto lett. A) della legge tributaria, e colpiti con le aliquote previste nell'art. 2 bis della legge 9 febbraio 1954 concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare, non saranno tassati per l'esercizio fiscale 1965 mediante l'imposta sull'utile netto.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, ed entra in vigore a contare dal 1. gennaio 1965.

DECRETO LEGISLATIVO
concernente riduzioni dell'imposta diretta delle persone fisiche
per gli anni 1965 e 1966

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 26 febbraio 1964 n. 1191 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Nella tassazione delle persone fisiche per il biennio 1965/66 la deduzione per la famiglia, prevista all'art. 30, lettera b), della Legge tributaria dell'11 aprile 1950, è aumentata in ragione del 100 %.

Art. 2. — Per lo stesso biennio 1965/66 l'imposta cantonale dovuta dalle persone fisiche sul reddito (calcolata prima della deduzione di cui all'art. 32) e sulla sostanza, e determinata in conformità della Legge tributaria dell'11 aprile 1950, è ridotta del 5 %. Questa riduzione non si applica all'imposta comunale.

Art. 3. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con il 1. gennaio 1965.
